CAMERA DEI DEPUTATI N. **3161**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(**CALDEROLI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**GIORGETTI**)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(**PIANTEDOSI**)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(**NORDIO**)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE

(**FOTI**)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(**PICHETTO FRATIN**)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(**CALDERONE**)

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(**URSO**)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(**SCHILLACI**)

CON IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

(**MUSUMECI**)

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(**ZANGRILLO**)

CON IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

(**ALBERTI CASELLATI**)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(**SALVINI**)

Attribuzione alla regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

Presentato il 22 ottobre 2026

ONOREVOLI DEPUTATI! – Con il presente disegno di legge - collegato alla manovra di finanza pubblica sulla base del Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2) - il Governo, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 26 giugno 2024, n. 86, sottopone all'approvazione delle Camere l'attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa" e "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica", sulla base di due intese, allegate al disegno di legge e frutto del negoziato con la medesima Regione.

Di seguito si darà conto del quadro normativo nel quale si sono svolti i negoziati e del complesso *iter* procedurale che è stato seguito, in attuazione della citata legge n. 86 del 2024, per giungere alla presentazione del presente disegno di legge alle Camere. Nell'ambito di tale *iter*, particolare attenzione sarà dedicata al seguito dato al parere della Conferenza unificata e agli atti di indirizzo approvati dalle Camere. La relazione illustrativa si concentrerà quindi sul contenuto del disegno di legge e poi sul contenuto delle intese allegate.

Lo svolgimento dei negoziati.

Il disegno di legge in esame costituisce l'esito del percorso avviato tra il Governo della Repubblica e la Regione Liguria successivamente all'approvazione della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*".

A seguito della riforma costituzionale del Titolo V, infatti, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione consente di attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, precisando in proposito che l'iniziativa del relativo procedimento spetta alla Regione interessata, la quale su di essa deve sentire gli enti locali, e che la conseguente attribuzione avviene con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'intesa raggiunta tra lo Stato e la Regione.

In questa prospettiva, dunque, la legge n. 86 del 2024 definisce sia i principi generali per l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sia le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e la Regione, stabilendo in particolare che l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie

riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

In tal senso, la legge opera una importante distinzione: da un lato, materie e ambiti di materie LEP, individuati dall'articolo 3, comma 3, per un totale di 14 materie, che, fino alla determinazione dei LEP, non potranno essere oggetto di attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia; dall'altro lato, materie e ambiti di materie cd. non-LEP, con riferimento ai quali il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere invece effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 86.

Si tratta in quest'ultimo caso di nove materie, sempre individuate nell'ambito di quelle richiamate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e segnatamente: organizzazione della giustizia di pace; rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; professioni; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

La distinzione tra materie LEP e non-LEP ha trovato conferma anche nella sentenza n. 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale ha in parte accolto e in parte respinto o dichiarato inammissibili i ricorsi promossi in via principale dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania avverso la legge n. 86 del 2024, precisando, in particolare, che, ferma restando la predetta separazione, il trasferimento previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve riguardare specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, che si collocano all'interno delle materie individuate dalla norma costituzionale, nonché basarsi su una ragionevole giustificazione, espressione di un'idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà, il cui rispetto dovrà essere dimostrato da ciascuna Regione.

La pronuncia della Corte costituzionale si inserisce, quindi, nel percorso intrapreso all'indomani dell'approvazione della legge n. 86 del 2024 e precisamente, per quanto concerne la Regione Liguria, dalla data dell'8 luglio 2024, quando il Vicepresidente della Regione, con comunicazione indirizzata al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha trasmesso gli atti di iniziativa volti a riprendere il procedimento già avviato nel 2017 per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché della medesima legge di attuazione. Quest'ultima, all'articolo 11, comma 1, stabilisce infatti che "*gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto*

congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati secondo le disposizioni in essa contenute".

La richiesta trasmessa fa quindi seguito al percorso intrapreso in origine dalla Regione Liguria nel 2017, con l'approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione n. 1175 del 28 dicembre 2017 e da parte del Consiglio regionale della risoluzione n. 1 del 23 gennaio 2018, sulla cui base sono stati avviati i negoziati. Questi ultimi sono proseguiti nel 2019, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale delle delibere n. 34 del 25 gennaio 2019 e n. 181 dell'8 marzo 2019, nonché dell'espressione del parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali (CAL) con deliberazione n. 2 del 7 febbraio 2019, riferito alla deliberazione n. 34 del 2019; l'intesa, tuttavia, non è stata successivamente raggiunta nonostante le trattative siano proseguite anche negli anni successivi.

Ebbene, con l'approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione n. 707 del 17 luglio 2024, la Regione Liguria, riservandosi in ogni caso la possibilità di successive integrazioni in ordine alle materie richieste, ha manifestato la volontà di riprendere i negoziati, partendo innanzitutto dall'attribuzione di funzioni nell'ambito di sei materie per cui non è necessaria la previa individuazione dei LEP, e segnatamente: commercio con l'estero; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; previdenza complementare e integrativa; professioni; protezione civile; rapporti internazionali e con l'UE.

A supporto di tale richiesta, in conformità con quanto richiesto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, il quale stabilisce, tra l'altro, che "*ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione*", in data 12 novembre 2024 la Regione Liguria ha trasmesso un'ulteriore nota, con relativi allegati, concernente il proprio quadro finanziario, del quale si è tenuto conto nello svolgimento dei negoziati.

Analoghe richieste ai fini all'avvio del negoziato per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge n.86 del 2024, sono state inoltre trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie dalle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia, rispettivamente in data 1° luglio 2024, 10 luglio 2024 e 25 luglio 2024.

Il complesso degli atti di iniziativa regionali ricevuti è stato ritenuto in linea con quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché dalla legge n. 86, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che, il 26 luglio 2024, ha provveduto a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, trasmettendoli al contempo ai Ministri competenti per materia e al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione delle loro valutazioni. Apposita informativa è stata, inoltre, fornita dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie

al Consiglio dei ministri, alla Conferenza unificata e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente in data 26 luglio 2024, 12 settembre 2024 e 24 settembre 2024.

Dal punto di vista procedurale, nell'ottica di dare avvio ai negoziati, è stato in particolare concordato di procedere alla costituzione di un tavolo congiunto di lavoro, al cui interno coinvolgere, oltre ai rappresentanti delle quattro Regioni richiedenti, anche quelli delle amministrazioni statali competenti, partendo in particolare dalle materie oggetto di comune richiesta.

Conseguentemente, l'11 novembre 2024 sono state avviate le trattative finalizzate all'attribuzione di specifiche funzioni a partire dalla materia "protezione civile", alla quale si sono poi aggiunte le materie "professioni", "previdenza complementare e integrativa" e, infine, "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica".

In merito a quest'ultima, nel corso di successive interlocuzioni, la Regione Liguria ha, difatti, rappresentato la volontà di integrare i negoziati già intrapresi anche nell'ambito della materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica", parimenti riconducibile all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e per la quale non si pone la necessità di procedere alla previa determinazione di LEP. Su tale ultimo punto, al di là dei profili connessi al coordinamento della finanza pubblica (materia non-LEP), la Corte costituzionale, nella richiamata sentenza n. 192 del 2024, al § 9.2. del *Considerato in diritto*, ha osservato che nella materia sanitaria i LEP sono già stati determinati attraverso la definizione dei livelli essenziali di assistenza – LEA, su cui è intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2026. Ciò ha trovato conferma nella legge 30 dicembre 2025, n. 199, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", la quale, nel disciplinare i LEP nelle macroaree di intervento nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, all'articolo 1, comma 697, statuisce che in materia di sanità sono fatti salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e successivi aggiornamenti.

Come già evidenziato, nel percorso negoziale così intrapreso è in seguito intervenuta la citata sentenza n. 192 del 2024, che non ha prodotto effetti ostativi al proseguimento dei negoziati già avviati con le quattro Regioni richiedenti con riguardo alle funzioni relative alle materie non-LEP ovvero per le quali i LEP siano già stati

determinati. La sentenza ha peraltro evidenziato la necessità di giustificare l'iniziativa alla luce del principio di sussidiarietà.

Per questa ragione, il 24 gennaio 2025, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha chiesto alle quattro Regioni interessate di integrare la documentazione già trasmessa a corredo di ciascun atto di iniziativa al fine di dimostrare che essa è giustificata alla luce del principio di sussidiarietà.

La Regione Liguria ha dato riscontro a tale richiesta il 13 ottobre 2025, motivando le proprie istanze di maggiore autonomia attraverso la compilazione di apposite griglie, mutuate dall'esperienza eurounitaria, nelle quali per ciascuna funzione oggetto di negoziato ha fornito una descrizione dello stato attuale di esercizio, delle principali criticità riscontrate, dell'impatto economico-finanziario derivante dagli attuali tempi e modalità di esercizio della funzione da parte dello Stato in riferimento al territorio della Regione, con evidenziazione di indicatori qualitativi e quantitativi. La Regione ha quindi fornito una descrizione del confronto attivato con gli *stakeholders* sul territorio oltre ad elementi di analisi dell'efficacia, efficienza e rispetto del principio di equità nell'allocazione della funzione a livello regionale. Tutti gli elementi forniti dalla Regione Liguria sono stati depositati in Parlamento in occasione dell'esame parlamentare degli schemi di intesa preliminare (cfr. Doc. CCXLVII, n. 1, pp. 315-366) e sono stati valutati dal Governo nelle *Relazioni sulla sussidiarietà*, anch'esse trasmesse alle Camere in quella occasione (cfr. Doc. CCXLVII, n. 1, p. 54 e Doc. CCXLVII, n. 2, p. 39).

Sulla base di questi presupposti si sono svolti i negoziati, condivisi con le varie amministrazioni a diverso titolo coinvolte, che hanno portato, il 19 novembre 2025, alla sottoscrizione di uno specifico accordo preliminare (cd. pre-intesa) tra il Governo e la Regione Liguria, con cui le Parti si sono, tra l'altro, impegnate a concludere i negoziati avviati per il trasferimento delle funzioni nelle materie oggetto del medesimo accordo, nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento regionale, entro il 31 dicembre 2025.

Facendo seguito al suddetto accordo preliminare e alle successive ulteriori interlocuzioni tra le amministrazioni competenti e la Regione, il 18 febbraio 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e alla presenza del Presidente della Giunta regionale della Liguria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86:

- uno schema di intesa preliminare per l'attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori specifiche funzioni nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa";
- uno schema di intesa preliminare per l'attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori specifiche funzioni nella materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica".

Gli schemi di intesa approvati dal Consiglio dei ministri erano corredati dai seguenti documenti di accompagnamento:

- relazione illustrativa e relazione tecnica (quest'ultima espressamente richiesta dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 86 del 2024);
- relazione sulla sussidiarietà, dedicata alla valutazione degli elementi forniti dalla Regione attraverso le citate griglie, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024;
- analisi di impatto della regolamentazione, per dare seguito all'impegno assunto in tal senso alla Camera dei deputati dal Governo in sede di esame parlamentare della legge n. 86 del 2024, con l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/01665/021, a prima firma Barelli.

L'esame degli schemi di intesa preliminare in Conferenza unificata e in Parlamento.

Dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, il 27 febbraio 2026 gli schemi di intesa preliminare, corredati dalla citata documentazione, sono stati trasmessi alla Conferenza unificata che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, ha espresso il proprio parere il 2 aprile 2026 (cfr. rep. atti n. 37/CU, per quanto riguarda l'intesa nelle materie c.d. non-LEP; rep. atti n. 41/CU, per quanto riguarda l'intesa nella materia "Tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica").

In tale sede, la maggioranza delle Regioni si è pronunciata positivamente; analogamente l'UPI ha espresso un parere favorevole, richiedendo tuttavia l'integrazione delle premesse degli schemi di intesa per dare atto del confronto con gli enti locali, evidenziando così il rispetto dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in base al quale gli enti locali devono essere consultati da ciascuna Regione in occasione della propria iniziativa. L'ANCI ha invece espresso una posizione non favorevole, proprio con riguardo al metodo di confronto delle Regioni richiedenti maggiore autonomia con gli enti locali; l'Associazione nazionale dei comuni, in particolare, pur dando atto delle consultazioni svolte sulle iniziali richieste regionali, ha sottolineato che le Regioni avrebbero dovuto rinnovare il confronto con gli enti locali anche nelle fasi successive del negoziato e, in particolare, sugli schemi di intesa preliminare.

In proposito, pur evidenziando che la legge n. 86 del 2024 prevede il coinvolgimento degli enti locali nella fase iniziale - sull'atto di iniziativa regionale - e poi nella fase finale - sullo schema di intesa definitivo - il Governo ha espresso la propria disponibilità ad integrare le premesse degli schemi di intesa preliminare con il riferimento esplicito al confronto delle Regioni con gli enti locali, chiedendo

conseguentemente alle Regioni di fornire ulteriori e più dettagliati elementi sul metodo, le sedi e le fasi in cui sono stati coinvolti gli enti locali.

In risposta a questa richiesta, la Regione Liguria ha fornito elementi per dimostrare che gli enti locali, oltre a essere consultati sulle originarie richieste regionali, come previsto dalla Costituzione e dalla legge, sono stati a più riprese coinvolti anche in occasione della ripresa dei negoziati, come risulta dalla deliberazione n. 12 del 26 luglio 2024, adottata dal CAL all'unanimità proprio ai fini del riavvio del percorso riguardante l'autonomia differenziata. Tutta la documentazione ricevuta dalla Regione Liguria con riguardo al coinvolgimento degli enti locali è stata trasmessa al Parlamento in occasione dell'esame degli schemi di intesa preliminare (v. *infra*) ed è inserita nel Doc. CCXLVII, n. 1 (pp. 96-109).

Dopo il parere della Conferenza unificata, gli schemi di intesa preliminare, in base all'articolo 2, comma 4, della legge n. 86/2024, sono stati immediatamente trasmessi alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, chiamati ad esprimersi con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

In particolare, il 17 aprile 2026 il Governo ha trasmesso alle Camere i due schemi di intesa preliminare con la Regione Liguria, corredati, ciascuno, di relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relazione sulla sussidiarietà e parere espresso dalla Conferenza unificata; inoltre, gli schemi sono stati accompagnati da una relazione integrativa, predisposta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, volta a fornire alle Camere ulteriori elementi istruttori, concernenti la documentazione – allegata alla medesima relazione - prodotta dalle Regioni con riferimento alla consultazione degli enti locali e all'osservanza del principio di sussidiarietà. Il complesso di questi atti, raccolto dal Parlamento, è consultabile nei seguenti documenti parlamentari:

- Doc. CCXLVII, n. 1 (Trasmesso alla Presidenza il 17 aprile 2026) - Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa»;

- Doc. CCXLVII, n. 2 (Trasmesso alla Presidenza il 17 aprile 2026) - Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica».

L'esame parlamentare degli schemi di intesa preliminare, prima nelle commissioni di merito e poi in Assemblea, tanto alla Camera quanto al Senato, è stato articolato per Regione e si è concluso con l'approvazione di atti di indirizzo riferiti a ciascuna delle

Regioni. A fronte di una procedura che non aveva precedenti, tale impostazione ha consentito alle Camere non soltanto di esprimere una valutazione sulle specifiche funzioni oggetto delle due intese, ma anche di avere un quadro complessivo delle condizioni particolari di autonomia attribuite a ciascuna Regione con riferimento tanto a una materia LEP quanto a materie non-LEP.

Con riguardo alla Regione Liguria, in particolare, l'esame parlamentare si è concluso, al Senato, con l'approvazione nella seduta del 16 luglio 2026 della risoluzione Doc. XXIV n. 45 e, alla Camera, con l'approvazione nella seduta del 21 luglio 2026 della risoluzione Doc. XVI, n. 6.

Nei rispettivi atti di indirizzo le Camere hanno impegnato il Governo a proseguire nel percorso di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione Liguria nelle materie oggetto degli schemi di intesa preliminare, nel rispetto della procedura delineata dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024. La Camera ha in particolare chiesto di «confermare l'impostazione metodologica seguita dal Parlamento, predisponendo un singolo disegno di legge per la Regione Liguria, di approvazione delle intese nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica"», oltre che di «corredare il medesimo disegno di legge di due distinti allegati, relativi rispettivamente alle intese in materie di "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché in materia di "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», valorizzando in tal modo la specificità di tale ultima materia, che, incidendo su diritti civili e sociali, sulla base dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, ha costituito oggetto di un distinto negoziato» (cfr. Camera, Doc. XVI, n. 6).

Gli atti di indirizzo inoltre hanno impegnato il Governo ad apportare alcune integrazioni al contenuto degli schemi con riguardo tanto alle premesse quando all'articolato.

Più nel dettaglio, nelle premesse, riprendendo in parte quanto richiesto anche dalla Conferenza unificata, le Camere hanno chiesto integrazioni per far emergere in modo esplicito le forme di consultazione degli enti locali, nonché i successivi meccanismi di coinvolgimento dei medesimi enti realizzati dalla Regione Liguria nel corso dei negoziati.

Con riguardo invece alla parte dispositiva, gli atti di indirizzo di Camera e Senato hanno impegnato il Governo a intervenire sullo schema di intesa preliminare relativo alle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", per inserirvi, analogamente a quanto già previsto dallo schema in materia di "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica", un richiamo all'articolo 120 della Costituzione, che, come noto, legittima il Governo a sostituirsi a organi delle Regioni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa

comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali delle amministrazioni locali. La sola Camera dei deputati ha inoltre impegnato il Governo a specificare che alla scadenza del termine di durata l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste dal medesimo schema di intesa preliminare.

Valutato invece il contenuto dello schema di intesa preliminare in materia di "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica", le Camere hanno impegnato il Governo a prevedere, attraverso il richiamo dell'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, che la Commissione paritetica debba fornire alle Camere, nonché alla Conferenza unificata, adeguata informativa sugli esiti della valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite dall'intesa (analogamente a quanto previsto dallo schema di intesa nelle materie non-LEP).

Con riferimento ad entrambi gli schemi, gli atti di indirizzo parlamentari hanno poi impegnato il Governo a procedere all'individuazione, ove esistenti, delle disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia nel territorio regionale, ai fini dell'inserimento in apposito allegato allo schema di intesa definitiva, come previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024.

Più in generale, entrambe le Camere hanno invitato il Governo ad avviare una riflessione sugli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita la funzione, anche valutando eventuali modifiche della disciplina che regola l'Analisi di impatto della regolazione (AIR) ed a proseguire nel percorso di completamento del federalismo fiscale.

La conclusione dei negoziati e la sottoscrizione delle intese.

Acquisito il parere della Conferenza unificata e concluso l'esame parlamentare degli schemi di intesa preliminare, il Governo ha promosso un ulteriore negoziato con la Regione Liguria avente ad oggetto il recepimento degli impegni assunti in sede parlamentare oltre che delle indicazioni derivanti dal parere della Conferenza unificata.

A seguito del negoziato, il 30 luglio 2026 gli schemi di intesa definitivi sono stati trasmessi alla Regione Liguria che, anzitutto, li ha sottoposti, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024, alla valutazione degli enti locali, registrando il 3 settembre 2026 il parere favorevole, a maggioranza, del CAL.

Successivamente, il Consiglio regionale della Liguria ha approvato gli schemi di intesa definitivi con deliberazione n. 14 del 9 settembre 2026, con la quale ha inoltre conferito mandato al Presidente della Giunta regionale a concordare o recepire eventuali modifiche di drafting o di coordinamento o di aggiornamento dei testi degli

schemi di intesa definitivi o degli allegati, che si rendessero necessarie nelle successive fasi del procedimento, dandone comunicazione al medesimo Consiglio.

Infine, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 13 ottobre 2026, ha approvato, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024, i due schemi di intesa definitivi che sono stati contestualmente sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Regione Liguria.

Nella medesima seduta il Consiglio dei ministri ha altresì deliberato il presente disegno di legge, al quale le intese definitive sono state allegate. Seguendo la metodologia già applicata dalle Camere e in attuazione dei richiamati impegni parlamentari, infatti, il Governo ha ritenuto di dedicare un disegno di legge a ciascuna Regione, inserendo in due distinti allegati l'intesa relativa alle materie non-LEP e l'intesa in materia di tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica.

Il contenuto del disegno di legge.

Il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica sulla base del Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2), consta di due articoli e contiene, in due distinti allegati, le intese tra il Governo e la Regione Liguria.

L'**articolo 1** individua l'oggetto dell'iniziativa, che consiste nell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sulla base delle procedure delineate dalla legge n. 86 del 2024. In tale contesto normativo, alla Regione Liguria sono attribuite le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia individuate dalle allegate intese, sottoscritte dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale della Liguria il 13 ottobre 2026.

L'**articolo 2**, dopo avere richiamato, al comma 1, il principio di leale collaborazione, che dovrà orientare tutte le amministrazioni interessate nell'attuazione delle intese, stabilisce, al comma 2, che la presente legge potrà essere modificata, derogata o abrogata solo in modo espresso, da una legge successiva che sia approvata ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. Questa formulazione, analoga a quella prevista dalla legge rinforzata che ha dato attuazione al principio del pareggio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione (articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243) intende garantire la natura rinforzata della presente legge, per la quale la Costituzione prescrive l'approvazione delle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. La clausola del comma 2 è dunque volta a esplicitare quanto sottolineato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024 circa il

fatto che le «leggi statali ordinarie successive alla legge di differenziazione devono rispettare tale legge, che è dotata di forza passiva peculiare, nel senso che il conferimento della maggiore autonomia non è "ritrattabile" unilateralmente dallo Stato con una successiva legge ordinaria (salva la disciplina contenuta nella stessa intesa in ordine alla sua efficacia e salva la possibilità di approvare una legge costituzionale)» (cfr. pt n. 12.2 del *Considerato in diritto*).

Il contenuto dell'intesa di cui all'Allegato n. 1 (Attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa»).

L'intesa di cui all'Allegato n. 1, relativa a funzioni attinenti a materie c.d. "non-LEP", consta delle premesse, di 15 articoli, suddivisi in 4 titoli, e di un allegato.

Le **premesse** ripercorrono i principali passaggi dei negoziati e danno conto analiticamente del procedimento che ha portato alla sottoscrizione dell'intesa. Come richiesto dagli atti di indirizzo parlamentari, nelle premesse è stato esplicitato – tra i principi costituzionali posti a fondamento dell'iniziativa – il richiamo all'articolo 120 della Costituzione, in materia di esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato. Inoltre, come richiesto dalla Conferenza unificata, nelle premesse si è dato conto delle diverse forme di coinvolgimento degli enti locali della Regione Liguria, sia in fase di iniziativa, sia durante il negoziato sia, infine, all'atto dell'approvazione dello schema di intesa definitivo.

Il **Titolo I** dell'intesa, composto dal solo articolo 1, reca le **disposizioni generali**.

In particolare, l'**articolo 1** definisce l'oggetto e il contenuto dell'intesa con la Regione Liguria, specificando che l'accordo comporta l'attribuzione alla Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e della legge n. 86 del 2024. La stessa disposizione specifica, al **comma 1**, che l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia deve avvenire nel rispetto:

- dei principi posti dagli articoli 3, 5, 81,117, 118, 119 e 120 della Costituzione. L'inserimento del riferimento all'articolo 120, in materia di potere sostitutivo, è frutto dell'accoglimento di una specifica richiesta contenuta negli atti di indirizzo approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica (cfr. Camera, Doc. XVI, n. 6; Senato, Doc. XXIV n. 45);
- del principio di leale collaborazione, che rappresenta il fondamento delle relazioni tra gli enti che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.

Il **comma 2** dell'articolo 1 chiarisce che il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde all'attribuzione alla Regione di specifiche funzioni concernenti le materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Tanto il riferimento alle "specifiche funzioni", quanto la scelta di queste tre materie, per le quali in base all'articolo 3 della legge n. 86 del 2024 non è necessario procedere alla previa determinazione dei LEP, risultano conformi alle indicazioni date dalla Corte costituzionale nella già richiamata sentenza n. 192 del 2024. Per quanto riguarda le specifiche funzioni, infatti, la Corte ha affermato che «*L'art. 116, terzo comma, Cost. va interpretato coerentemente con il significato del principio di sussidiarietà, e pertanto la devoluzione non può riferirsi a materie o ad ambiti di materie, ma a specifiche funzioni. Il tenore letterale della disposizione conferma tale conclusione. Essa, infatti, fa riferimento alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia "concernenti le materie", lasciando intendere che il trasferimento non riguarda le materie ma le singole funzioni concernenti le materie*» (cfr. § 4.1 del *Considerato in diritto*). Quanto alla possibilità di procedere al riconoscimento di ulteriori forme di autonomia nell'ambito di materie c.d. non-LEP, la Corte ha fornito una interpretazione costituzionalmente conforme dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, chiarendo che «*nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come "no-LEP", i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*» (cfr. pt 15.2 del *Considerato in diritto*).

Conseguentemente, l'accordo in esame provvede a trasferire alla Regione specifiche funzioni che non attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nell'ambito di materie per le quali la legge n. 86 del 2024, anche a seguito dello scrutinio della Corte costituzionale, non prevede la previa determinazione dei LEP.

Il **Titolo II** disciplina l'attribuzione di funzioni alla Regione nelle materie "Protezione civile" (capo I, articoli 2-6), "professioni" (capo II, articoli 7-9) e "previdenza complementare e integrativa" (capo III, articolo 10).

Per quanto riguarda la materia "**Protezione civile**", l'**articolo 2** è volto ad attribuire al Presidente della Regione, per fare fronte ad emergenze regionali, il potere di emanare ordinanze in deroga alla disciplina statale, nel rispetto di specifici limiti e seguendo un procedimento che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri.

L'intesa interviene dunque sul potere di ordinanza, già disciplinato per le emergenze di protezione civile dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, che reca il codice di protezione civile, che, al comma 1, attualmente stabilisce che: «*Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati*

nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate». In base al comma 11 dell'articolo 25, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, possono emanare provvedimenti analoghi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti. Specifici limiti all'esercizio del potere statale di ordinanza sono stati individuati dalla giurisprudenza costituzionale: rispetto dei principi generali dell'ordinamento; efficacia limitata nel tempo; obbligo di motivazione (necessario per far sì che il potere non sia esercitato arbitrariamente); proporzionalità fra misure adottate ed evento; capacità solo derogatoria, anziché abrogativa o modificativa, delle norme di legge; indicazione adeguata dei settori dell'ordinamento derogati; strumentalità della deroga alla soluzione della emergenza.

Inserendosi in questo quadro normativo, l'articolo 2 ha ad oggetto gli eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)* del codice di protezione civile, e dunque le «emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa». Si tratta di eventi calamitosi che, per natura ed estensione, sono da considerarsi di livello regionale, e rispetto ai quali già attualmente le Regioni possono intervenire, pur senza poter derogare alla normativa statale. Nei casi di cui all'art. 7, comma 1, lett. *b)*, infatti, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, nell'esercizio della propria potestà legislativa ed amministrativa: disciplinare le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza e per lo svolgimento delle conseguenti attività (art. 11, co. 1, lett. *f)*; dichiarare lo stato di mobilitazione straordinaria del sistema regionale di protezione civile (art. 23, comma 4), con oneri a carico dei propri bilanci; dichiarare lo stato di emergenza regionale (art. 24, comma 9); emanare provvedimenti analoghi alle ordinanze di protezione civile, attraverso le quali derogare alle disposizioni legislative regionali vigenti (cfr. art. 25, comma 11).

L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione consiste, in base al **comma 1**, nel riconoscere al Presidente della Regione, quando gli eventi calamitosi "interessano esclusivamente il territorio regionale", il potere non solo di intervenire con ordinanze che operano in deroga alle disposizioni legislative regionali (in base all'articolo 25, comma 11, del citato codice), ma anche con ordinanze

in deroga alle disposizioni normative statali, nel rispetto di specifici limiti, contenutistici e procedurali.

Considerata la difficoltà di individuare *ex ante* e in positivo un elenco di disposizioni statali derogabili con atti regionali - risultando spesso la deroga motivata sulla base delle peculiarità dell'evento in concreto occorso, non preventivabili in via generale e astratta – e considerata la possibilità che deroghe preventivate in via astratta afferiscano comunque a funzioni incidenti su diritti civili e sociali (per i quali occorre la previa determinazione dei LEP, v. *infra*), si è ritenuto preferibile attribuire alla Regione un potere derogatorio generale, limitato sia nell'iter procedurale (cfr. comma 3), sia in negativo, mediante l'individuazione delle disposizioni che, in quanto attinenti a principi generali, norme unionali o ambiti particolarmente sensibili, non potrebbero mai essere derogate.

Dal punto di vista dell'estensione del potere derogatorio, infatti, lo schema di intesa impone alle ordinanze regionali il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. A questi due limiti, che operano anche per le ordinanze statali di protezione civile ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Codice, si aggiunge il necessario rispetto:

- delle disposizioni penali;
- delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- delle disposizioni del codice della protezione civile. In merito, l'esigenza di salvaguardare la disciplina del codice deriva dalla convinzione che si tratti, da un lato, di un provvedimento che esprime principi fondamentali della materia protezione civile e, dall'altro, di un provvedimento che disciplina, specie in relazione alle attività di soccorso ed emergenziali, materie di competenza esclusiva statale quali "ordine pubblico" e "sicurezza", afferenti a funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 236 del 2020);
- di quanto previsto dall'intesa in commento, con riguardo ai successivi articoli da 3 a 6.

Posto che i poteri di ordinanza in deroga devono essere ben definiti nel contenuto, nei tempi e nelle modalità di esercizio, il **comma 2** precisa che le deroghe alla disciplina statale sono previste, in ogni caso, per un tempo limitato, non superiore alla durata dello stato di emergenza e, comunque, non superiore a due anni dalla deliberazione dello stato di emergenza. Un termine analogo è previsto per le emergenze di rilievo nazionale dall'articolo 24, comma 3, decreto legislativo n. 1 del 2018.

In conseguenza dell'esigenza di evitare un'elencazione di disposizioni statali suscettibili di deroga – per quanto osservato in relazione alla riformulazione del comma 1 – si è ritenuto necessario prevedere, sul piano procedurale, un potere statale di verifica, in concreto, delle deroghe proposte dalla Regione, tenendo a tali fini conto della natura e della qualità dell'evento concretamente occorso. A tal fine, il **comma 3** prevede che le ordinanze regionali abbiano efficacia limitatamente al territorio regionale, debbano essere specificamente motivate, debbano indicare espressamente le disposizioni normative cui intendono derogare e possano essere emanate acquisita la previa autorizzazione statale. Viene a tal fine disciplinato un procedimento così articolato:

- richiesta del Presidente della Regione;
- proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la protezione civile, ove nominata;
- autorizzazione all'emanazione di ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale rilasciata dal Consiglio dei ministri.

L'autorizzazione del Consiglio dei ministri, peraltro, può stabilire, nei limiti delle misure proposte dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi, la durata e l'ampiezza della deroga. Lo stesso Consiglio dei ministri potrà revocare l'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, oppure a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990.

Ricevuta la preventiva autorizzazione, le ordinanze regionali di protezione civile dovranno essere comunque tempestivamente trasmesse al Governo.

Al fine di evitare che l'istruttoria necessaria per pervenire all'autorizzazione del Consiglio dei ministri possa pregiudicare l'effetto utile delle ordinanze regionali in deroga, nei casi di gravi e comprovate ragioni di urgenza, che non consentono di attendere la deliberazione consiliare, il **comma 4** autorizza il Presidente della Regione, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, ad emanare, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 5, terzo periodo, le ordinanze regionali di protezione civile in deroga alla disciplina statale senza attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri. In questo caso, però:

- le ordinanze regionali devono essere trasmesse, il giorno stesso della loro emanazione, al Presidente del Consiglio dei ministri (o all'autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata);
- il Presidente del Consiglio sottopone le ordinanze ricevute all'approvazione del successivo primo Consiglio dei ministri e comunque, di regola, da tenersi entro otto giorni dalla ricezione dell'ordinanza.

Se il Consiglio dei ministri nega l'autorizzazione, l'ordinanza regionale cessa immediatamente di produrre effetti, pur restando efficaci gli atti e i provvedimenti adottati *medio tempore* e facendo salvi gli effetti già prodottisi e i rapporti giuridici sorti; se invece il Consiglio dei ministri approva l'esercizio del potere di ordinanza da parte del Presidente della Regione, può comunque stabilire, disponendo per l'avvenire e in ogni caso nei limiti delle misure adottate dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi, la durata e l'ampiezza della deroga.

Il **comma 5** prevede che le ordinanze regionali di protezione civile possano anche disporre l'apertura di apposite **contabilità speciali**, presso la tesoreria dello Stato, al fine di rendere più agevole l'erogazione delle risorse per l'attuazione delle misure e degli interventi volti al superamento dell'emergenza. Si rammenta che ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 104, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria statale è la Banca d'Italia e l'apertura di contabilità speciali può avvenire esclusivamente presso questo istituto. Il comma 5, inoltre, precisa che il finanziamento delle ordinanze regionali avviene con oneri a carico della quota parte del fondo regionale di protezione civile a disposizione della Liguria, oltre che a valere sulle risorse regionali allo scopo destinate e prevede che la Regione si impegni a predisporre cronoprogrammi, mensilmente aggiornati, relativi all'utilizzo della contabilità speciale. I cronoprogrammi sono trasmessi alla Commissione paritetica di cui all'articolo 11. La disposizione fissa in 48 mesi il periodo massimo di durata della contabilità speciale e rinvia, in quanto compatibile, alla disciplina delle contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale di cui all'articolo 27 del Codice di protezione civile, ivi compresa la disciplina dei relativi controlli, inclusi quelli svolti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Corte dei conti.

La disciplina dei tempi e delle procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione da parte del Consiglio dei ministri delle ordinanze regionali di protezione civile che derogano alla disciplina statale, e dei relativi adempimenti di competenza del Presidente della Regione, è demandata a una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri. Così dispone il **comma 6**, richiamando l'articolo 15 del Codice di protezione civile.

Analogamente, il **comma 7** prevede una direttiva del Presidente del Consiglio, adottata di concerto con i Ministri interessati, previa intesa della Regione e previa consultazione delle componenti e strutture operative nazionali interessate, per l'individuazione di linee guida non vincolanti finalizzate all'individuazione delle **disposizioni statali di prassi derogabili** dalla Regione in regime di emergenza. La finalità di questa disposizione è quella di delineare, nel confronto con la Regione interessata, una sorta di catalogo di disposizioni normative statali in astratto derogabili, al fine di semplificare non solo la stesura delle ordinanze regionali di protezione civile ma anche la loro valutazione da parte del Consiglio dei ministri chiamato ad

autorizzarle. Si anticipa sin d'ora, peraltro, che qualora la deroga alle disposizioni statali riguardi funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rimane ferma la necessità di determinare previamente i relativi livelli essenziali delle prestazioni. Tale cautela, in ottemperanza alla sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, è prevista dall'articolo 6 dell'intesa.

In sintesi, dunque, quanto al potere regionale di derogare alla normativa statale, si evidenzia come lo schema di intesa preveda un'autolimitazione dell'applicazione di disposizioni statali in relazione ad alcuni contesti regionali e al ricorrere di specifici presupposti sostanziali e procedurali: non viene, in altri termini, costituita una fonte normativa regionale in relazione ad ambiti pure riconducibili a materie di competenza esclusiva statale (si pensi alle deroghe alle disposizioni di tutela ambientale e dei beni culturali) – il che sarebbe stato di dubbia compatibilità con la disciplina dell'articolo 117, secondo comma, Cost., che legittima soltanto lo Stato a legiferare sulle materie di competenza esclusiva statale - ma si autorizza la Regione, al ricorrere di detti presupposti, a porre in essere atti amministrativi derogatori per fronteggiare situazioni emergenziali eccezionali.

L'**articolo 3** è volto ad attribuire al Presidente della Regione il ruolo di commissario delegato per la gestione dell'emergenza di rilievo nazionale che interessa il territorio della Regione.

Come si evince dalla rubrica dell'articolo, questa funzione ha ad oggetto gli eventi calamitosi che devono essere fronteggiati a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del Codice, a causa della loro gravità e intensità, pur interessando, da un punto di vista geografico, esclusivamente il territorio della Regione.

In questi casi, il **comma 1** della disposizione prescrive che il ruolo di commissario delegato per la gestione dell'emergenza nazionale debba essere attribuito dal Capo del Dipartimento della protezione civile al Presidente della Regione, ovvero a una persona indicata dal Presidente. Solo in quest'ultimo caso, ovvero quando il Presidente non ritenga di svolgere personalmente la funzione, è richiesta la previa intesa con il Capo del Dipartimento.

Tale cautela è apparsa opportuna in considerazione del delicato ruolo che il commissario delegato deve svolgere. Si rammenta, infatti, che in base all'articolo 25, comma 7, del Codice della protezione civile, per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, le medesime ordinanze possono prevedere la nomina di commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. La medesima disposizione precisa che «qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per

cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico». Analogamente a quanto previsto dal codice di protezione civile, la previsione in base alla quale l'esercizio delle funzioni connesse alla gestione delle emergenze nazionali non comporta compensi è inserita anche all'articolo 3 dell'intesa.

L'**articolo 4** elenca ulteriori specifiche funzioni relative alla materia "Protezione civile" il cui esercizio è attribuito alla Regione. Si tratta, in particolare, di consentire alla Regione di procedere al reclutamento, anche d'urgenza e in deroga alla disciplina statale, di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile e di attribuirle inoltre le funzioni di formazione degli operatori di protezione civile, mediante la disciplina dei percorsi formativi, l'individuazione e il riconoscimento degli enti erogatori della formazione, la previsione dei sistemi di credito e l'individuazione dei docenti.

Più nel dettaglio, il **comma 1**, **lettera *a)***, prevede l'attribuzione alla Regione di potestà normativa e amministrativa in materia di "Protezione civile", con riferimento all'esercizio della **funzione di reclutamento e assunzione a tempo determinato** di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile. Si tratta del personale a cui si riferisce l'articolo 6, comma 1, lettera *d)* del Codice, quando attribuisce alle autorità territoriali di protezione civile la responsabilità «dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali».

Per l'esercizio di questa funzione di reclutamento e assunzione, in caso di necessità e urgenza, la Regione potrà attivare procedure d'urgenza e potrà operare in deroga alle seguenti disposizioni:

- articolo 35, comma 4, del TU pubblico impiego (d.lgs. n. 165 del 2001);
- articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006, relativo agli obblighi di riduzione delle spese per il personale;
- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che fissa limiti alla spesa delle pubbliche amministrazioni per il c.d. lavoro flessibile.

La facoltà di attivare le procedure d'urgenza è riconosciuta anche per il reclutamento del personale delle Province e delle Città metropolitane da destinare esclusivamente alle funzioni di protezione civile delegate o conferite dalla Regione. Il reclutamento potrà essere effettuato a valere sulla quota di risorse spettanti alla Regione nell'ambito del fondo regionale di protezione civile, destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali.

Il **comma 1**, **lettera *b)***, prevede l'attribuzione alla Regione di potestà normativa e amministrativa relativamente all'istituzione, nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità del personale di protezione civile, di apposite sezioni contrattuali relative al personale assegnato, nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva, ferme rimanendo le materie dell'ordine pubblico, della sicurezza e del soccorso pubblico di competenza statale. L'istituzione di un comparto specifico per la protezione civile è tesa a definire specifici istituti contrattuali collegati agli orari di lavoro, alla flessibilità, alla reperibilità e ad altri istituti necessari per operare anche in emergenza, attualmente non facilmente rinvenibili nell'ambito della contrattazione delle funzioni locali, fermo restando che le procedure di definizione di questo comparto e dei relativi istituti dovrà avvenire nell'ambito del confronto sindacale. L'istituzione delle sezioni contrattuali è naturalmente possibile solo ove queste non siano già presenti. Sul punto, si ricorda che il disegno di legge in materia di protezione civile, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2025 e attualmente in corso di esame parlamentare (AC 3076), prevede, in termini generali, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto delle funzioni locali, una sezione contrattuale specifica destinata al personale (dirigenziale e non dirigenziale) delle strutture di protezione civile delle regioni e degli altri enti.

Il **comma 1**, **lettera *c)***, prevede l'attribuzione alla Regione di potestà normativa e amministrativa con riferimento all'esercizio della **funzione di formazione degli operatori di protezione civile**.

Più specificamente, sono attribuiti alla competenza regionale la determinazione e il riconoscimento dei percorsi formativi, l'individuazione e il riconoscimento degli enti erogatori, la previsione dei sistemi di credito e l'individuazione dei docenti. L'intesa precisa che dalla formazione attribuita alla competenza regionale sono escluse le materie relative alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, con le relative attività di soccorso, in quanto di stretta competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di assicurare l'uniformità degli indirizzi operativi nelle attività di soccorso.

Per garantire che la formazione degli operatori di protezione civile sia impartita nel rispetto di standard omogenei sul territorio nazionale, tenuto conto dell'esigenza di far collaborare e interagire il personale delle diverse Regioni in contesti di emergenza, la disposizione prevede che la Regione debba esercitare le funzioni di formazione nel rispetto di indirizzi previsti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del Codice, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'intesa.

Il comma 2 specifica che all'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 4 la Regione dovrà provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 5** estende ai veicoli e ai conducenti della protezione civile regionale le disposizioni statali relative alle targhe e alle patenti applicabili alla protezione civile nazionale. In particolare, l'intesa prevede che trovino applicazione ai veicoli e conducenti della protezione civile regionale le disposizioni di cui all'articolo 138, commi 11 e 11-*bis*, del Codice della strada (di cui al d.lgs. n. 285 del 1992).

Si rammenta che l'articolo 138 del Codice della strada detta una disciplina particolare per i veicoli e le patenti dei conducenti delle Forze armate, consentendo – al comma 11 - l'applicazione di tale normativa speciale anche ai veicoli e ai conducenti, tra gli altri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta. In base al richiamato comma 11-*bis*, i veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, alla protezione civile della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli enti del terzo settore, comunque immatricolati, utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose, di larghezza massima superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti individuati dagli articoli 61 e 62 del Codice.

Il **comma 1** dell'articolo 5 estende l'applicabilità di queste disposizioni anche alla protezione civile della Regione che stipula l'intesa, mentre il successivo **comma 2** precisa che l'applicazione di tali disposizioni è subordinata:

- alla definizione di specifici parametri di equipollenza alle disposizioni unionali armonizzate delle patenti rilasciate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 138, individuati mediante apposito protocollo di intesa tra la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione;
- all'obbligo di comunicazione dei dati completi dei veicoli immatricolati, secondo modalità definite con apposito provvedimento della medesima Direzione generale per la motorizzazione.

Il comma 3 specifica che all'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 4 la Regione dovrà provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 6** contiene una disposizione transitoria, destinata ad essere applicata nelle more della definizione statale dei livelli essenziali delle prestazioni. In merito, lo schema di intesa precisa che l'ordinanza regionale di protezione civile di cui all'articolo 2 non può prevedere una deroga a norme statali che riguardano funzioni

che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali se in quella materia non sono stati previamente determinati i livelli essenziali delle prestazioni.

Questa previsione tiene conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024, secondo cui «*nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come "no-LEP", i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia "no-LEP" e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard)*» (cfr. § 15.2 del *Considerato in diritto*; cfr. anche Corte cost., sentenza n. 10 del 2025). La Corte costituzionale, nel riferirsi alle materie non-LEP e, in particolare, a funzioni attinenti a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non ha operato distinzioni, astenendosi dal prevedere eccezioni in relazione a talune materie non-LEP, quale quella della protezione civile: pertanto, anche in tali ipotesi, qualora con il potere di ordinanza si influisca sulla disciplina di una funzione attinente a prestazioni concernenti diritti civili e sociali, occorrerà previamente determinare il relativo livello essenziale di prestazione. Inoltre, si osserva che il livello essenziale della prestazione è funzionale ad assicurare il rispetto del principio di eguaglianza, definendo uno standard di tutela minimo da osservare su tutto il territorio nazionale, a prescindere dal contesto regionale di riferimento.

A fronte di una disciplina generale che vieta alle Regioni di derogare, in caso di emergenza regionale, alla disciplina statale (articolo 25, comma 11, d. lgs. n. 1 del 2018), qualora il potere di ordinanza conferito in regime di autonomia differenziata deroghi alla disciplina statale in relazione a funzioni concernenti diritti civili e sociali, si ritiene necessaria la previa determinazione del relativo livello essenziale di prestazione; ciò, al fine di evitare l'emersione di contesti regionali in cui non è ammessa alcuna deroga alla disciplina statale e contesti regionali in cui tale deroga è invece ammessa con il solo limite del rispetto del nucleo essenziale dei diritti incisi (come emergente dai principi generali della materia, dalle disposizioni europee e dalla disciplina antimafia/penale).

Il **capo II** dell'intesa, agli articoli 7, 8 e 9, disciplina l'**attribuzione alla Regione di specifiche funzioni normative e amministrative nella materia** "**professioni**".

Si tratta di una materia di legislazione concorrente nella quale, attualmente, in base all'articolo 117, terzo comma della Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale conseguente, le Regioni non possono individuare nuove figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, né istituire propri registri, risultando riservata allo Stato l'uniforme regolamentazione delle professioni per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale. Una costante giurisprudenza della Corte costituzionale, da ultimo ribadita con sentenza n. 127 del 2023, afferma

infatti che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura [...] quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenza n. 98 del 2013, come richiamata dalla sentenza n. 209 del 2020). Conseguentemente, la Corte ha chiarito che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni nella materia «professioni» l'istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali, per l'esercizio di attività professionali. Tali albi, infatti, hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa, in quanto tale, alla competenza regionale. «Quando però gli albi regionali svolgono funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento non si pongono al di fuori dell'ambito delle competenze regionali, dovendo intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale» (sentenza n. 271 del 2009).

Rispetto al quadro normativo vigente, l'intesa prevede, all'**articolo 7**, **comma 1**, che in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e nel rispetto delle Costituzione e delle norme dell'Unione europea, la Regione possa **disciplinare professioni di rilievo regionale** (alla cui definizione provvede il comma 3).

Il **comma 2** precisa che sono escluse dall'attribuzione di funzioni le c.d. professioni ordinistiche ("attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile"), le professioni sanitarie e relative attività tipiche.

Il **comma 3** chiarisce che con l'espressione "professioni di rilievo regionale" si intende una attività economica che presenta tutte le seguenti caratteristiche:

- è diretta alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio della Regione (**lettera *a)***;
- è esercitata abitualmente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo (**lettera *b)***;
- presenta un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio della Regione, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiede, rispetto all'attività comunemente svolta sul territorio nazionale, abilità, conoscenze e competenze ulteriori acquisibili attraverso l'esperienza e la formazione specialistica su base locale (**lettera *c)***.

L'esigenza di un legame diretto tra la professione e le caratteristiche peculiari della Regione intende dare seguito alla giurisprudenza della Corte costituzionale che ha già riconosciuto la spettanza alla competenza regionale della disciplina di quegli aspetti delle professioni che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (in

merito si rammentano le sentenze n. 355 del 2005, n. 98 del 2013, n. 209 del 2020 e n. 241 del 2021). Inoltre, l'esigenza di un collegamento tra le competenze legislative ed amministrative attribuite dallo Stato alla Regione e le specificità di carattere territoriale, culturale e socio-economico delle Regioni richiedenti forme e condizioni particolari di autonomia è sottolineata dalla Corte anche nella più volte richiamata sentenza n. 192 del 2024. Al § 4.4 del *Considerato in diritto*, infatti la Corte nell'escludere che possano formare oggetto di autonomia differenziata le professioni ordinistiche («*che – quanto alle regole di accesso e quindi al relativo mercato – cadono nella materia "tutela della concorrenza"*») precisa che «*non si può escludere la possibilità di una differenziazione in riferimento a quelle professioni non ordinistiche che presentano nessi con la realtà locale*».

In base al **comma 4**, l'esercizio delle **professioni di rilievo regionale** è subordinato all'iscrizione in apposito **elenco**, che abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della Regione, nel rispetto dei limiti previsti dal successivo comma 5.

Il **comma 5** anzitutto impone alla Regione, nell'esercizio delle funzioni normative e amministrative attribuitele dal comma 1, il rispetto del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142. Si tratta del provvedimento che, recependo la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, impone un *test* della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Il *test* deve essere svolto obbligatoriamente prima dell'adozione di ogni disposizione normativa o amministrativa che introduca nuovi requisiti o modifichi quelli esistenti, quando abbiano l'effetto di restringere l'accesso ad una determinata professione o il suo esercizio. Scopo di tale valutazione, necessariamente preventiva, è ridurre le regolamentazioni che ostacolano l'ingresso e la libera circolazione dei professionisti nel mercato interno. Nel trasporre la direttiva nell'ordinamento nazionale, il legislatore nazionale ha inoltre previsto di affidare ad un soggetto terzo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il compito di valutare l'obiettività e l'indipendenza, come richieste dalla direttiva, dell'analisi di proporzionalità svolta dalle amministrazioni proponenti.

Il comma 5 specifica altresì che nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, la Regione non può subordinare l'esercizio della professione regionale a requisiti soggettivi che discriminino in base alla provenienza territoriale o al luogo di residenza (**lettera *a)***. Inoltre, in base alla **lettera *b)*** del comma 5, la Regione non può vietare, impedire o, comunque, rendere più gravoso per i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione regionale o di una professione ad essa affine, in conformità alla normativa nazionale, di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né l'esercizio di dette

professioni su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi (ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) (n. 1), né quello in maniera stabile, fermo restando l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 in caso di svolgimento della professione regionale (n. 2).

La **lettera *c)***, infine, esclude che la Regione possa comunque disciplinare attività caratteristiche di una professione già regolata da legge dello Stato.

Il **comma 6** prevede che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 4, spetti alla Regione accertare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che già esercitano in maniera stabile la professione regionale ovvero una professione ad essa affine nel territorio di un'altra Regione mediante acquisizione, al momento della richiesta di iscrizione, di una dichiarazione rilasciata dall'interessato, e successive verifiche. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, è comunque consentita l'iscrizione nell'elenco, fermo restando l'obbligo del richiedente di acquisire l'esperienza e la formazione specialistica su base locale secondo le modalità definite dalla Regione nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

L'**articolo 8** attribuisce alla Regione funzioni in materia di **riconoscimento delle qualifiche professionali**.

Si ricorda che questa materia è disciplina dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Nello specifico, il decreto stabilisce le norme per consentire ai cittadini dell'Unione europea che hanno acquisito qualifiche professionali in uno Stato membro diverso dall'Italia di esercitare la propria professione anche sul territorio italiano e si applica a un'ampia gamma di professioni regolamentate, garantendo la libera circolazione dei professionisti all'interno dell'UE. In attuazione della regolamentazione eurounitaria, il decreto disciplina le procedure e le autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche, le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle professioni regolamentate ed eventuali misure compensative - come tirocini di adattamento o prove attitudinali - se la formazione acquisita presenta differenze sostanziali rispetto a quella richiesta in Italia.

In particolare, l'articolo 8, **comma 1**, individua nella Regione l'autorità competente al riconoscimento delle qualifiche possedute dai cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, che chiedano di poter esercitare in maniera stabile una professione regionale. La disposizione prevede che la Regione possa richiedere una integrazione della formazione (mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007), consistente, a scelta del richiedente, nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, nel compimento di un tirocinio di adattamento.

Il **comma 2** ribadisce che la Regione è autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite sulla base delle esperienze professionali (cfr. Titolo III, capo III, d.lgs. n. 206 del 2007) in uno Stato membro dell'Unione europea, in uno Stato dello Spazio economico europeo, in Svizzera ovvero in Paesi terzi, ai sensi del regolamento attuativo del TU immigrazione (cfr. art. 49 del DPR n. 394 del 1999).

L'**articolo 9** precisa che all'esercizio delle funzioni attribuite nell'ambito della materia "professioni" la Regione dovrà provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il **Capo III** dello schema di intesa, composto dall'**articolo 10**, trasferisce alla Regione specifiche funzioni in materia di "**previdenza complementare e integrativa**".

Si rammenta che, diversamente dalla previdenza sociale, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la previdenza complementare e integrativa è oggetto di competenza concorrente in base al terzo comma dell'articolo 117.

In questa materia, lo schema di intesa prevede che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme UE, la Regione possa promuovere forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti, e possa disciplinare esclusivamente il funzionamento delle forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale (**comma 1**).

La disposizione richiama comunque l'esigenza che la Regione rispetti le decisioni Eurostat e si attenga alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che disciplina le forme pensionistiche complementari, con particolare riferimento alle competenze in materia di vigilanza ivi previste. In particolare, anche per garantire il rispetto della normativa dell'Unione europea, lo schema di intesa intende fare salve le funzioni di vigilanza e regolamentazione tecnica attribuite alla Covip, Commissione di vigilanza sui fondi pensione (ad esempio, si rammenta che spetta alla Covip definire, in collaborazione con le altre Autorità di settore, i soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari ed i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti).

Per quanto riguarda la possibilità riconosciuta alla Regione di stipulare convenzioni con fondi pensione già esistenti, si rammenta che analoga prerogativa è attualmente

riconosciuta dall'ordinamento alla Regione Valle d'Aosta, in base all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 430 del 1989 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali*).

Il **comma 2** dell'**articolo 10** aggiunge che quando l'esercizio delle funzioni regionali in materia di previdenza complementare e integrativa riguarda il personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici regionali, dagli enti locali appartenenti alla Regione e dal sistema sanitario regionale, spetta alla Regione la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale.

Il **Titolo III**, composto dagli articoli da **11 a 13**, contiene alcune **disposizioni comuni**, che trovano applicazione in relazione all'attribuzione di funzioni in tutte e tre le materie oggetto dello schema di intesa.

In particolare, l'**articolo 11** istituisce una **Commissione paritetica** Stato-Regione-Autonomie locali, così composta (**comma 1**):

- per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze nonché da un rappresentante del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del *made in Italy*;
- per la Regione Liguria, da nove rappresentanti regionali;
- da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

In base ai **commi 2 e 3** dell'**articolo 11**, ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si rammenta che l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali è disciplinata dall'intesa in conformità con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 86 del 2024, che ne regolamenta anche la composizione. L'**articolo 11** dell'intesa dà seguito a quella previsione.

L'**articolo 12**, riprendendo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024, attribuisce alla Commissione paritetica il compito di provvedere, annualmente, alla valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle

funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. Gli esiti della valutazione degli oneri finanziari dovranno poi essere condivisi dalla Commissione paritetica con la Conferenza unificata e le Camere.

L'**articolo 13** contiene la **clausola di invarianza finanziaria** prevedendo, in particolare, che all'attuazione dell'intesa e all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento la Regione debba provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il **Titolo IV** reca **disposizioni finali**.

In base all'**articolo 14** l'intesa ha una durata di 10 anni, allo scadere dei quali l'intesa – ferme restando le condizioni richieste - si intende rinnovata per ulteriori 10 anni salvo che lo Stato o la Regione non manifestino, almeno 12 mesi prima della scadenza, una diversa volontà (**commi 1 e 2**). Rispetto alla formulazione di questo articolo nello schema di intesa preliminare, che riproduceva puntualmente quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 86 del 2024, a seguito di un indirizzo specifico espresso dalla Camera dei deputati (cfr. Doc. XVI, n. 6), è stato precisato che il rinnovo automatico è subordinato al permanere delle condizioni che hanno consentito l'originaria sottoscrizione dell'intesa.

Infine, l'**articolo 15** prevede che all'intesa sia **allegato** l'elenco delle disposizioni di legge statale previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024.

In base alla legge n. 86, si tratta delle norme che cesseranno di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa. Come evidenziato dalla Corte costituzionale con la già richiamata sentenza n. 192 del 2024, la legge n. 86 sul punto disciplina una «cessazione di efficacia parziale (nel territorio di una regione) di una legge statale per effetto dell'entrata in vigore di una legge regionale successiva», prevedendo una abrogazione espressa, disposta dalla legge di differenziazione (che segue l'intesa), volta a favorire la certezza del diritto (cfr. § n. 12 del *Considerato in diritto*).

La cessazione dell'efficacia di tali disposizioni opera esclusivamente per il periodo di vigenza della relativa intesa e le medesime riprendono pertanto vigore con il venir meno dell'efficacia della medesima intesa.

Più in particolare, con riferimento alla materia "protezione civile" sono richiamate le disposizioni del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) relative alle ordinanze e alle contabilità speciali. Per quanto attiene alle

ordinanze di protezione civile, disciplinate dall'articolo 25 del Codice, l'Allegato richiama il comma 7, a mente del quale «*Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico*». Con l'entrata in vigore dell'articolo 3 dell'intesa, relativo al ruolo del Presidente della Regione nella gestione delle emergenze di rilievo nazionale, questa disposizione risulterà inefficace nella parte in cui, a fronte di eventi calamitosi di rilievo nazionale che interessano esclusivamente il territorio della Regione, consente di individuare il commissario delegato in un soggetto diverso dal Presidente della Regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, da altra persona dal medesimo Presidente indicata.

Incompatibile risulterà anche il comma 11 dell'articolo 25, in base al quale «*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7*». L'incompatibilità riguarda in particolare la norma che consente di derogare esclusivamente a disposizioni legislative regionali vigenti e non anche a disposizioni normative statali, prevista, con molteplici cautele, dall'articolo 2, comma 1, dell'intesa (v. *sopra*).

In materia di contabilità speciali, l'Allegato richiama l'articolo 27 del Codice, la cui applicabilità esclusiva alla gestione delle emergenze di rilievo nazionale risulterà incompatibile con quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, dell'intesa.

La cessazione di efficacia è inoltre prevista, limitatamente alle specifiche fattispecie previste dall'articolo 4 dell'intesa, per una serie di disposizioni statali in materia di pubblico impiego, che vengono espressamente derogate dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)* dell'intesa, che consente il reclutamento in deroga, anche con procedure d'urgenza, del personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile. Vengono derogate, infatti, tanto le disposizioni del TU pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che prescrivono per il reclutamento la previa approvazione del piano triennale dei fabbisogni (art. 35, comma 4), quanto una serie di disposizioni statali relative ai limiti assunzionali e di spesa (cfr. art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 9, comma 28, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Con l'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, dell'intesa, in tema di contrattazione collettiva per il personale regionale di protezione civile, l'Allegato prevede la deroga all'articolo 40, comma 2, del TU pubblico impiego che rimette ad accordi tra ARAN e Confederazioni rappresentative la definizione dei comparti di contrattazione collettiva prevedendo che nell'ambito dei comparti possano essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

In relazione all'entrata in vigore dell'articolo 5 dell'intesa, in materia di veicoli della protezione civile regionale, l'Allegato prevede la cessazione di efficacia dell'articolo 138 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) con particolare riferimento al comma 11 – nella parte in cui non include la Protezione civile della Regione Liguria tra le istituzioni alle quali si applica la disciplina prevista per i veicoli e i conducenti delle Forze armate – ed al comma 11-*bis* - nella parte in cui non include i veicoli della Protezione civile della Regione Liguria tra quelli che possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose, di larghezza massima superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del medesimo Codice della strada.

Con riferimento alle disposizioni dell'intesa in materia di "professioni", l'Allegato prevede espressamente la cessazione di efficacia dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30. Si tratta della disposizione che, nell'ambito della ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, stabilisce che «*La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale*»; disposizione evidentemente incompatibile con l'articolo 7, comma 1, dell'intesa, che attribuisce alla Regione Liguria funzioni normative volte a disciplinare professioni di rilievo regionale.

Infine, in relazione alle funzioni attribuite alla Regione Liguria in materia di "previdenza complementare e integrativa", l'Allegato prevede la cessazione di efficacia nel territorio regionale delle disposizioni del TU pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) in tema di contratti collettivi nazionali e integrativi (articolo 40) e di Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (articolo 46), nella parte in cui, con riferimento al personale dipendente della Regione, dagli enti locali del territorio regionale e dal Sistema sanitario regionale, non riconosce alla Regione Liguria la rappresentanza negoziale per la stipula di contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale.

Il contenuto dell'intesa di cui all'Allegato n. 2 (Attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica»).

L'intesa di cui all'Allegato n. 2 consta delle premesse e di 8 articoli.

Le **premesse**, analogamente a quelle che accompagnano l'intesa di cui all'allegato n. 1, ripercorrono le tappe principali dei negoziati e danno conto analiticamente del procedimento che ha portato alla sottoscrizione dell'intesa. Come richiesto dagli atti di indirizzo parlamentari, nelle premesse è stato esplicitato – tra i principi costituzionali posti a fondamento dell'iniziativa – il richiamo all'articolo 120 della Costituzione, in materia di esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato. Inoltre, come richiesto dalla Conferenza unificata, nelle premesse si è dato conto del vario coinvolgimento degli enti locali della Regione Liguria, sia in fase di iniziativa, sia durante il negoziato sia, infine, all'atto dell'approvazione dello schema di intesa definitivo.

L'**articolo 1** definisce l'oggetto e il contenuto dell'intesa con la Regione Liguria, specificando che l'accordo comporta l'attribuzione alla Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e della legge n. 86 del 2024. La stessa disposizione specifica, al **comma 1**, che l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia deve avvenire nel rispetto:

- dei principi posti dagli articoli 3, 5, 81,117, 118, 119 e 120 della Costituzione;
- del principio di leale collaborazione, che rappresenta il fondamento delle relazioni tra gli enti che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.

Il **comma 2** dell'articolo 1 chiarisce che il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde all'attribuzione alla Regione di specifiche funzioni concernenti la materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica" di cui agli articoli 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché all'articolo 3, comma 3, lettera *f)*, della legge n. 86 del 2024.

L'**articolo 2** disciplina, poi, le finalità dell'intesa, disponendo che, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dalla normativa vigente nonché dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, sia riconosciuta alla Regione Liguria una maggiore autonomia nel settore sanitario nei termini disciplinati dalla medesima intesa.

In proposito, il **comma 2** specifica che l'attribuzione di maggiore autonomia non deve essere tale da incidere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale né sui

criteri di riparto del finanziamento degli investimenti in ambito sanitario cui si provvede con risorse nazionali e sulle relative modalità di erogazione, ma deve avvenire in modo da assicurare la neutralità dei conseguenti effetti per lo Stato e per le altre Regioni, compresi quelli riguardanti la mobilità sanitaria.

Ne consegue che il riconoscimento di maggiore autonomia nel settore sanitario è, dunque, condizionato per la Regione Liguria alla sussistenza e permanenza di due presupposti: il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e il rispetto dell'equilibrio economico finanziario.

In merito si rammenta che nell'ambito della gestione condivisa tra Stato e Regioni delle politiche sanitarie si è proceduto nel corso degli anni all'istituzione di appositi organismi, sia tecnici che politici, chiamati a svolgere funzioni in tema di LEA. Nel dettaglio si tratta:

- dei Tavoli, tecnico e politico, di cui all'articolo 12 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (cd. "*Patto per la salute per il 2005*"), cui competono funzioni di vigilanza su una serie di adempimenti previsti ai fini dell'accesso, in termini *premiali*, a una parte del finanziamento sanitario nazionale (la cd. *verifica degli adempimenti*);
- del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza ed efficienza nell'utilizzo delle risorse LEA (cd. Comitato LEA), di cui all'art. 9 del Patto salute 2005 e disciplinato dal decreto del Ministro della salute 21 novembre 2005; a esso è attribuito il monitoraggio sul rispetto dei LEA nell'erogazione dei servizi sanitari delle diverse realtà regionali (*cd. monitoraggio LEA*);
- della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza del Servizio sanitario nazionale-SSN, istituita presso il Ministero della salute dall'art. 1, commi 556-558, della legge 208/2015 e disciplinata dal decreto del Ministro della salute 5 maggio 2020, competente per l'eventuale aggiornamento periodico del quadro dei LEA (cd. *aggiornamento periodico dei LEA*).

Per quanto concerne, in particolare, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario, opera il Tavolo tecnico istituito presso la Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 12 della richiamata intesa del 23 marzo 2005, composto da rappresentanti tecnici del Ministero dell'economia, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali-AGENAS, cui è attribuito il compito di individuare, anno per anno, i Sistemi sanitari regionali meritevoli dell'accesso alla quota integrativa del finanziamento nazionale; oggetto della verifica sono gli adempimenti di performance sanitaria e di efficienza finanziaria già indicati

in termini generali dal Patto per la salute del 2005 (dalla sostenibilità finanziaria del singolo SSR, da valutare in base al risultato di gestione annuale, al mantenimento dell'erogazione dei LEA, dalla riduzione delle liste d'attesa alla razionalizzazione della rete ospedaliera, all'ammodernamento tecnologico dell'edilizia sanitaria).

L'**articolo 3** reca nel dettaglio disposizioni per la gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria, stabilendo al riguardo che, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1 e dei LEA, previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sulla base delle verifiche eseguite dal Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti in ambito sanitario, sentita la Conferenza Stato-Regioni, si consente alla Regione Liguria:

- l'individuazione di tariffe di rimborso e di remunerazione diverse da quelle nazionali, da porre a carico del proprio bilancio e in ogni caso nel rispetto dei principi, desunti dalla normativa vigente di riferimento, di definizione del sistema tariffario, relativi anche all'equilibrio economico-finanziario e al relativo impatto sul sistema delle differenti tariffe, nonché all'uniformità di trattamento degli assistiti, di cui agli articoli 8-*sexies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, 1, comma 322, della legge n. 207 del 2024 e 1, comma 171, della legge n. 311 del 2004;
- l'autonoma gestione delle risorse statali per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale, attraverso la stipula degli accordi di programma quadriennali attuativi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e adottati in base a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché attraverso il monitoraggio secondo specifici indicatori da definire nell'ambito delle intese di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;
- l'istituzione e la gestione di fondi sanitari interamente integrativi del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, riferibili a prestazioni integrative rispetto ai LEA vigenti, previa iscrizione di tali fondi all'Anagrafe nazionale dei fondi sanitari;
- la destinazione alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale di risorse finanziarie per l'assunzione di personale sanitario o l'incremento di prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario (non dirigenziale) del comparto contrattuale della Sanità, in base all'articolo 3, comma 4-*ter* del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156;
- l'allocazione in altri ambiti della spesa sanitaria di eventuali risorse nazionali vincolate in relazione alle quali dovessero risultare economie da efficientamento per la singola finalità, a condizione della previa attestazione

delle attività svolte dalla Regione circa il raggiungimento dell'obiettivo per cui le risorse sono state assegnate, verificata da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

L'**articolo 4** prevede, poi, l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione-autonomie locali, di cui viene nel dettaglio definita la composizione.

Si tratta, per lo Stato, di:

- un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze;
- un rappresentante del Ministro della salute;

nonché, per la Regione Liguria, di tre rappresentanti regionali, oltre che di:

- un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Alla predetta Commissione, l'**articolo 5** attribuisce funzioni di verifica e monitoraggio annuali sull'attuazione della medesima intesa, fermo rimanendo che l'efficacia della stessa, come chiarito al successivo articolo 7, è condizionata alla permanenza dell'equilibrio economico-finanziario e alla corretta erogazione dei LEA, anche con riferimento alla verifica annuale degli adempimenti. Per lo svolgimento di questi compiti, la Commissione paritetica tiene conto dei monitoraggi, anche con riferimento agli andamenti trimestrali, svolti dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e del Comitato LEA, i quali, a loro volta, provvedono a darne tempestiva comunicazione, oltre che alla Commissione paritetica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Al fine di recepire gli atti di indirizzo parlamentari, l'articolo 5 dell'intesa precisa che le verifiche e il monitoraggio devono essere svolti dalla Commissione paritetica nel rispetto dell'articolo 8 della legge n. 86 del 2024. Si intende richiamare in particolare il comma 1 dell'articolo 8, in base al quale la Commissione paritetica deve procedere «*annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari*».

L'**articolo 6** contiene la clausola di invarianza finanziaria. In particolare, statuisce che dall'applicazione dell'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alla sua attuazione si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 7** riguarda, infine, la durata dell'intesa, pari a dieci anni, alla scadenza dei quali l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, nel rispetto delle condizioni a tal fine richieste, e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, che dovrà essere manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza. La disposizione condiziona l'efficacia dell'intesa alla permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e della corretta erogazione dei LEA, nonché di tutte le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e), della presente intesa. Per la verifica di tale condizione, la disposizione dispone la tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione paritetica da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e del Comitato LEA degli esiti dei monitoraggi svolti. Ai fini della cessazione dell'efficacia dell'intesa, la disposizione richiama esplicitamente l'articolo 7, comma 1, della legge n. 86 del 2024, in base al quale è riservata ad una legge approvata a maggioranza assoluta delle Camere la deliberazione della cessazione dell'efficacia dell'intesa. È fatto salvo in ogni caso l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, che legittima il Governo a sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, tra l'altro, quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

Infine, l'**articolo 8** prevede che all'intesa sia **allegato** l'elenco delle disposizioni di legge statale previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024. Si tratta delle norme che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa. La cessazione dell'efficacia di tali disposizioni opera esclusivamente per il periodo di vigenza della relativa intesa e le medesime riprendono pertanto vigore con il venir meno dell'efficacia della medesima intesa.

Nell'elenco è inserito, anzitutto, l'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate all'interno del Servizio sanitario nazionale (SSN). La disposizione, che supera il precedente rimborso delle spese a consuntivo, prevede un meccanismo basato su tariffe predeterminate e tetti di spesa. L'efficacia di questa disciplina è

destinata a cessare, pur salvaguardando le norme che individuano i principi di definizione del sistema tariffario.

L'elenco prevede poi l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e l'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con i correlati accordi di programma. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il finanziamento, la pianificazione e l'esecuzione degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico sul territorio nazionale. In particolare, l'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ha autorizzato il programma pluriennale di interventi destinato alla ristrutturazione edilizia e alla messa a norma degli ospedali e delle strutture sanitarie pubbliche, l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali (RSA) destinate ad anziani e soggetti non autosufficienti. L'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, invece, ha definito le modalità attuative e procedurali per spendere i fondi stanziati dall'articolo 20 attraverso programmi regionali di investimento. Queste disposizioni cesseranno di produrre effetti nelle parti in cui non consentono alla Regione Liguria di gestire in autonomia le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del Servizio sanitario regionale, fatta salva in ogni caso la relativa compatibilità con le funzioni centrali di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei flussi finanziari, da esercitarsi nell'ambito degli Accordi di programma.

L'elenco prevede poi la cessazione di efficacia dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui non consente di allocare in altri ambiti di spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali risultassero dal monitoraggio di livello nazionale eventuali economie da efficientamento, oltre che del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nella parte in cui non consente alla Regione Liguria di allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero dal monitoraggio di livello nazionale economie di efficientamento in relazione alla singola finalità.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'**articolo 1** dispone, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sulla base delle procedure delineate dalla legge n. 86 del 2024, le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia individuate dalle allegate intese sottoscritte dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale della Liguria il 13 ottobre 2026 in materia di "professioni", "protezione civile" e "previdenza complementare e integrativa", nonché in materia di "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica".

L'**articolo 2** prevede il richiamo al principio di leale collaborazione, che dovrà orientare tutte le amministrazioni interessate nell'attuazione delle intese (comma 1) e disciplina la procedura per la modifica, deroga e abrogazione della legge in esame.

Per quanto riguarda gli allegati, si rappresenta quanto segue.

ALLEGATO N. 1 - INTESA DEFINITIVA NELLE MATERIE PROTEZIONE CIVILE, PROFESSIONI, PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA

L'**articolo 1**, comma 1, è finalizzato a definire l'oggetto dell'intesa in esame concernente l'attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge 26 giugno 2024, n. 86, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 5, 81, 117, 118**,** 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione posto a fondamento delle relazioni tra enti che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.

La stessa disposizione, al comma 2, prevede che il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde all'attribuzione alla Regione Liguria di specifiche funzioni concernenti le materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'**articolo 2**, comma 1, per gli eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo n. 1 del 2018 – emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante

limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa – consente al Presidente della Regione di emanare ordinanze di protezione civile in deroga alle disposizioni normative statali vigenti, facendo comunque salvo il rispetto delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nonché delle disposizioni del citato codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

I successivi commi 2 e 3 fissano i limiti per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. In particolare, il comma 2 dispone che le deroghe alla disciplina statale non possano avere una durata superiore a quella dell'emergenza e, comunque, non oltre due anni dalla deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018. Il comma 3, invece, prevede che le ordinanze in esame abbiano efficacia limitatamente al territorio regionale, siano specificamente motivate, indichino espressamente le disposizioni normative che intendono derogare e siano emanate acquisita la previa autorizzazione statale. Nel caso ricorrano gravi e comprovate ragioni di urgenza, il comma 4 autorizza il Presidente della Regione, sentito il Capo del Dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, a emanare le ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale senza attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Con riferimento agli adempimenti amministrativi previsti dall'articolo 2, commi da 1 a 3, la struttura amministrativa del Dipartimento Protezione civile potrà adeguatamente far fronte alla verifica tempestiva dei flussi dei provvedimenti ivi previsti.

La disciplina dei tempi e delle procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione da parte del Consiglio dei ministri delle ordinanze emanate ai sensi dei commi 3 e 4 e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni, in attuazione del comma 6, è rimessa ad apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri. Resta fermo il potere del Consiglio dei ministri di revocare l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Inoltre, il comma 4 prevede che le ordinanze siano adottate entro i limiti della quota parte del fondo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, come integrato dall'articolo 1, comma 631, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, spettante alla Regione e a tale finalità destinata, nonché nei limiti delle ulteriori risorse regionali appositamente stanziate.

A tutela degli equilibri di finanza pubblica, il successivo comma 5 ribadisce il medesimo vincolo finanziario di cui al comma 4.

A tale proposito, si ricorda che il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, al comma 4 dell'articolo 2, prevede che il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sia finanziato per l'anno 2026 nella misura di euro 40 milioni; per ciascuno degli anni 2027 e 2028 nella misura di euro 60 milioni e, a decorrere dall'anno 2029, per un importo pari a 40 milioni di euro annui.

Tali risorse, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dello stesso articolo 2, sono destinate, per il 60 per cento, al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b),* del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Conseguentemente, la Regione, a copertura degli interventi adottati nell'ambito delle ordinanze di protezione civile regionale in esame, potrà fare ricorso alle risorse alla stessa assegnate sulla base dei criteri e delle modalità disciplinate dal comma 7 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, con particolare riferimento alla quota di cui alla lettera *b)* del ripetuto comma 5 (si rammenta che tale quota è pari al 60 per cento del Fondo regionale di protezione civile).

Occorre inoltre evidenziare che nel bilancio di previsione per gli anni 2026-2028 della Regione Liguria, nell'ambito della "Missione 11 – Soccorso Civile", trova considerazione il Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", con uno stanziamento di 2.960.860 euro per l'anno 2026 e di 2.737.860 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
L'assenza di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica è assicurata anche qualora il Consiglio dei ministri non approvi le ordinanze di protezione civile regionale adottate dal Presidente della Regione dal combinato disposto dei commi 4 e 5.

Il citato comma 5 prevede, inoltre, che le ordinanze, oltre a derogare alla legislazione statale, possano disporre l'apertura di apposite contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato per l'erogazione delle risorse necessarie all'attuazione delle misure e degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza.

Sotto il profilo della sussidiarietà amministrativa, come attestato dalla Regione, l'attribuzione di una maggiore autonomia in materia di protezione civile consentirebbe di affrontare direttamente, con strumenti adeguati e proporzionati, anche eventi emergenziali di minore entità che interessano esclusivamente il territorio regionale: con l'attribuzione alle Regioni di una più ampia funzione

derogatoria nella gestione delle fasi programmatoria e istruttoria, si consegue l'obiettivo di ridurne la durata e di accelerare l'attivazione delle misure necessarie per la gestione delle emergenze regionali.

Si rileva, inoltre, che la Regione esercita già una parte rilevante delle funzioni oggetto della richiesta in virtù di delega statale. Il Commissario delegato, previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, è di norma individuato, d'intesa con la Regione, nell'ambito delle strutture regionali, e opera avvalendosi delle deroghe alla normativa statale previste nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile.

Sotto il profilo organizzativo, il beneficio è rappresentato dall'alleggerimento del carico amministrativo gravante sulle amministrazioni centrali in tutti i casi in cui il coordinamento nazionale non risulta necessario, con conseguenti possibilità di contenimento dei costi e di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

Si evidenzia, inoltre, che, nel periodo dal 2019 al 2024, la Regione Liguria ha impiegato risorse autonome per circa 800.000,00 euro per la gestione delle emergenze locali per le quali non è stato richiesto, o concesso, lo stato di emergenza di livello nazionale.
Relativamente poi alle dichiarazioni degli stati di emergenza relativi agli eventi accaduti dal 2018 al 2025 si riportano di seguito alcuni dati di sintesi:
a) n. dichiarazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale = 7 pari a 1,00 eventi/anno (min 0 – max 2);
b) importo complessivo stanziato sul Fondo per le emergenze nazionali € 240.777.835,27 (importo min € 2.546.000,00 – importo max € 138.417.192,38);
c) importo complessivo stanziato dallo Stato su altri fondi € 428.479.419,09;
d) numero di eventi per i quali è stata assunta la dichiarazione dello stato di crisi/emergenza da parte della Regione = 3 pari a 0,5 eventi/anno.
Circa, invece, le attività svolte per i soli eventi emergenziali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale connesse al rischio idrogeologico, idraulico, meteo occorre considerare che nel periodo dal 2018 a giugno 2025 sono stati gestiti dalla Regione n. 7 stati di emergenza, oltre ad Ucraina, Covid 19 e crisi idrica, con risorse statali del Fondo Emergenze nazionali, ProteggItalia ed FSUE, Legge 178/2020, Legge 234/2022, DL 104/2023 pari ad euro 669.257.254,36 oltre a euro 2.500.000 di risorse regionali.
A seguire si riporta il dettaglio dei fondi stanziati dallo Stato e dalla Regione Liguria per eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale (con esclusione delle emergenze Covid-19, Ucraina e crisi idrica).

prima ordinanza	FEN	altri fondi	Totale Fondi Statali	Fondi Regionali	Totale Fondi Stanziati
558/2018	6.500.000,00	364.342.670,63	370.842.670,63	1.000.000,00	371.842.670,63
621/2019	138.417.192,38	56.279.270,23	194.696.462,61	0,00	194.696.462,61
710/2020	47.034.642,89	7.857.478,23	54.892.121,12	0,00	54.892.121,12
848/2022	18.850.000,00	0,00	18.850.000,00	0,00	18.850.000,00
1082/2024	2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.500.000,00	4.046.000,00
1091/2024	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
1134/2025	16.130.000,00	0,00	16.130.000,00	0,00	16.130.000,00
TOTALI	240.777.835,27	428.479.419,09	669.257.254,36	2.500.000,00	671.757.254,36

Circa la possibilità di prevedere l'apertura di apposite contabilità speciali, si segnala che tale facoltà sarebbe esercitata nel rispetto dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 che prevede che, per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-*ter*, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali. Nel rispetto del quadro normativo vigente, l'apertura delle contabilità speciali in parola avverrebbe esclusivamente presso la Banca d'Italia che, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 104, è l'istituto incaricato del servizio di tesoreria statale.

Sono previsti, infine, specifici obblighi di rendicontazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Il comma 6 prevede l'adozione di una direttiva per la disciplina dei tempi e delle procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di cui ai commi 3 e 4.

Il comma 7, infine, risulta privo di effetti finanziari disponendo in ordine alla possibilità di prevedere linee guida non vincolanti, finalizzate all'individuazione delle disposizioni statali di prassi derogabili in regime di emergenza regionale.

L'**articolo 3**, con riferimento agli eventi calamitosi di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c),* del Codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio della Regione, individua espressamente nel Presidente della Regione o, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in altra persona dal medesimo Presidente indicata, il commissario delegato di cui all'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

L'attribuzione della funzione di Commissario delegato per le emergenze di rilievo nazionale al Presidente della Regione – o a persona dal medesimo indicata – in conformità alla prassi vigente non

determina nuovi o maggiori oneri in quanto non prevede l'erogazione di specifici compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

È stato ritenuto che l'individuazione di un Commissario a livello di governo territoriale, dotato di una conoscenza approfondita delle peculiarità sociali, economiche, infrastrutturali e ambientali del territorio in cui la funzione viene esercitata, consente un'azione amministrativa tempestiva e un efficiente impiego delle risorse disponibili. L'esercizio di tale ruolo, svolto in costante interlocuzione con i soggetti istituzionali coinvolti e con i potenziali attuatori degli interventi, permetterà, inoltre, una verifica diretta degli effetti delle misure adottate e la tempestiva introduzione di eventuali azioni correttive.

La disposizione di cui all'**articolo 4**, comma 1, attribuisce alla Regione potestà normativa e amministrativa in materia di "Protezione civile". In particolare, la lettera *a)* introduce la possibilità per la Regione, le province e la città metropolitana, di attivare procedure d'urgenza per il reclutamento di personale a tempo determinato addetto alle funzioni di protezione civile, anche in deroga alle ordinarie procedure di reclutamento di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti di spesa di personale ivi indicati.

Le predette assunzioni, in quanto effettuate nell'ambito della quota del fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a),* del decreto- legge n. 95 del 2025, di spettanza della Regione, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *b),* consente alla Regione di valorizzare la specificità del personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d),* del codice della protezione civile, anche attraverso l'istituzione di apposite sezioni contrattuali, ove non già previste, nell'ambito del comparto delle funzioni locali, nel rispetto delle procedure della contrattazione collettiva e, come stabilito al comma 2 dello stesso articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La lettera *c)* consente alla Regione una differente organizzazione del sistema formativo regionale degli operatori di protezione civile e, pertanto, la possibilità di riconoscere i percorsi formativi a esclusione delle materie concernenti la prevenzione e lotta attiva agli incendi e le relative attività di soccorso, e di individuare e riconoscere gli enti erogatori, i sistemi di accredito e i docenti, nel rispetto degli indirizzi previsti con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Pertanto, come stabilito al comma 2 dello stesso articolo 4, la Regione provvede agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone che all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'**articolo 5** è finalizzato a estendere ai veicoli e ai conducenti della protezione civile della Regione le disposizioni di cui ai commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Tale previsione consente di rispondere all'esigenza di incrementare il numero di operatori in possesso di patenti di guida superiori, al fine di garantire una gestione ordinaria ed efficace delle attività logistiche.

In diversi casi risulta impossibile effettuare trasporti sia con il personale volontario sia con i dipendenti, a causa dell'indisponibilità di conducenti dotati di patente adeguata oppure non disponibili a utilizzare la propria patente civile per attività istituzionali.

L'attribuzione alla Regione della facoltà di utilizzare targhe specifiche per i mezzi di protezione civile, e conseguentemente di rilasciare patenti di guida destinate a personale individuato per tali compiti, permette – in analogia con quanto già previsto per la Regione Valle d'Aosta e per le Province autonome – di superare tali criticità operative.

In relazione ai profili finanziari, sulla base degli elementi informativi forniti dalla Regione, si conferma che la norma in esame potrà essere attuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa può esercitare la facoltà di utilizzare targhe specifiche per i mezzi di protezione civile, e conseguentemente di rilasciare patenti di guida destinate a personale individuato per tali compiti con oneri a proprio carico sia in forma diretta, considerando che la Regione dispone di strutture adeguate, sia mediante specifiche convenzioni.

L'**articolo 6** non determina effetti finanziari in quanto finalizzato a tenere conto di quanto evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n.192 del 2024 circa la necessità di subordinare l'attribuzione delle funzioni che attengono eventualmente a diritti civili e sociali alla preventiva determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Gli **articoli 7** e **8** attribuiscono alla Regione Liguria le funzioni normative e amministrative volte a disciplinare professioni di rilievo regionale.

Tale attribuzione, sotto il profilo della sussidiarietà amministrativa, è motivata dalla necessità di garantire un'adeguata risposta alla complessità economica e territoriale della stessa Regione che richiede l'individuazione e la disciplina di professioni legate al contesto regionale.

L'esercizio di una maggiore autonomia in materia di professioni sarebbe funzionale al conseguimento di più elevati *standard* prestazionali in diversi ambiti e al migliore soddisfacimento di interessi pubblici, con figure professionali riconosciute a livello territoriale (guide ambientali, operatori termali, promotori enogastronomici, esperti di turismo esperienziale, artigiani della tradizione), percorsi formativi meglio aderenti alla realtà produttiva, elevati *standard* di qualità e sicurezza per i consumatori e gli operatori, nonché un dialogo costante con le comunità professionali locali. A ciò si aggiunga che il sistema regionale è già dotato di strumenti normativi, tecnici e formativi per gestire elenchi, formazione e vigilanza, nonché esperienza consolidata con ITS, enti accreditati e agenzie regionali.

Con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria relativa alle disposizioni recate dal Capo I di cui all'**articolo 9**, occorre considerare che nel bilancio di previsione per gli anni 2026-2028 della Regione Liguria, nell'ambito della "Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale", trova considerazione il Programma 02 "Formazione professionale", con uno stanziamento di 970.000 euro per l'anno 2026 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. L'**articolo 10**, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con particolare riguardo alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/2341 del 14 dicembre 2016, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e alle procedure di vigilanza ivi previste, attribuisce alla Regione la funzione di:

a) promuovere nel rispetto dei contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti;

b) disciplinare il funzionamento operativo e organizzativo delle forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale.

La disposizione è volta a garantire un approccio più legato alle esigenze del territorio regionale anche in considerazione dell'esperienza della Regione, che da anni opera, in materia, in stretta collaborazione con le realtà locali e le parti sociali.

Con riferimento ai profili finanziari della norma occorre considerare che la Regione ha attestato di disporre di mezzi e strutture per esercitare la funzione e, con specifico richiamo alla previsione del finanziamento da parte della Regione di forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, risulta implicito che tale finanziamento non può che avvenire a valere su risorse finanziarie già presenti nel bilancio della Regione stessa.

Premesso tale quadro normativo, si segnala che sarà attivato, come meglio specificato più avanti, uno specifico monitoraggio finalizzato, tra l'altro, a verificarne il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica.

Con riferimento all'istituzione della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali di cui all' **articolo 11**, occorre osservare che l'articolo 5, comma 1, della legge n. 86 del 2024 prevede che ai componenti della Commissione paritetica non spettino compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, come confermato dal comma 2 dell'articolo 11.

Ai fini del proprio funzionamento, la Commissione paritetica si avvale del supporto del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, si evidenzia che tale supporto sarà assicurato mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale finalità risultano altresì destinate le risorse finanziarie di cui al penultimo periodo del comma 800 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Relativamente **all'articolo 12** occorre segnalare che, nel caso di specie, l'articolo 8 della legge n. 86 del 2024 attribuisce alla Commissione paritetica il compito di monitorare, con cadenza annuale, gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia al fine di verificare la coerenza degli stessi con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e la garanzia del mantenimento dell'equilibrio di bilancio.

In tale ambito, la Commissione, nell'esercizio delle competenze attribuitele dalla legge 26 giugno 2024, n. 86 e con riferimento alle funzioni oggetto dell'intesa, sulla base dei dati e degli elementi finanziari disponibili presso le Amministrazioni competenti e tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle funzioni trasferite, individuerà i parametri e gli indicatori tecnici funzionali al tempestivo e costante monitoraggio dei relativi effetti finanziari. Tali elementi consentiranno di porre a confronto gli andamenti rilevati a seguito dell'esercizio delle prerogative riconosciute dall'intesa con i dati finanziari e le grandezze di riferimento disponibili, al fine di rilevare eventuali scostamenti, verificarne la significatività e accertarne la riconducibilità all'esercizio delle funzioni attribuite, nonché di valutarne la coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con l'esigenza di assicurare il mantenimento dell'equilibrio di bilancio.

L'attività di monitoraggio consentirà, pertanto, qualora siano rilevati scostamenti significativi riconducibili all'esercizio delle funzioni attribuite e suscettibili di incidere sugli obiettivi

programmatici di finanza pubblica o sul mantenimento dell'equilibrio di bilancio, di acquisire gli elementi necessari alle valutazioni di competenza in ordine all'eventuale attivazione degli strumenti previsti dall'ordinamento a tutela degli equilibri di finanza pubblica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (secondo i meccanismi di cui ai commi 12 e seguenti del suddetto articolo), espressamente richiamato dall'articolo 9 della legge n. 86 del 2024 , nonché per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 11, comma 3, della suddetta legge n. 86 del 2024.

Tale attività sarà, in particolare, riferita agli effetti derivanti dall'andamento delle adesioni alle forme di previdenza complementare ed integrativa di cui all'articolo 10.

L'**articolo 13**, contenente la clausola di invarianza finanziaria, dispone che dall'attuazione dell'intesa e dall'esercizio delle relative funzioni attribuite non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti si provvederà con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 14**, comma 1, fissa in dieci anni la durata dell'Intesa. Il successivo comma 2 stabilisce poi che, alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

L'articolo 15, infine, rinvia ad apposito allegato contenente l'elenco delle disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa, previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86. La cessazione dell'efficacia di tali disposizioni opera esclusivamente per il periodo di vigenza della relativa intesa e le medesime riprendono pertanto vigore con il venire meno dell'efficacia della medesima intesa.

ALLEGATO N. 2 - INTESA DEFINITIVA NELLA MATERIA TUTELA DELLA SALUTE – COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Il comma 1 dell'**articolo 1** è finalizzato a definire l'oggetto dell'intesa concernente l'attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge 26 giugno 2024, n. 86, nel rispetto dei principi posti dagli articoli 3, 5, 81, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione,

posto a fondamento delle relazioni tra enti che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.

La stessa disposizione, al comma 2, prevede che il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde all'attribuzione alla Regione Liguria di specifiche funzioni concernenti la materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica" di cui agli articoli 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché all'articolo 3, comma 3, lettera *f),* della legge n. 86 del 2024.

L'**articolo 2**, in conseguenza dell'attribuzione di specifiche funzioni in materia di "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica" di cui all'articolo 1, è volto a chiarire che le misure per garantire alla Regione Liguria maggiore autonomia operano nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), da garantire uniformemente sul territorio nazionale, previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e successivi aggiornamenti, anche con riferimento all'uniforme ed equo accesso alle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.

Nel rinviare agli approfondimenti che saranno svolti con specifico riferimento a ciascun articolo, in linea generale occorre segnalare che la maggiore autonomia, come espressamente disposto dal comma 2, non deve incidere sulle modalità di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) e sui criteri di riparto del finanziamento degli investimenti in ambito sanitario finanziati con risorse nazionali, né sui criteri dei relativi riparti e sulle modalità di erogazione delle risorse, garantendo la neutralità dei relativi effetti per lo Stato e per le altre Regioni, ivi compresi quelli relativi alla mobilità sanitaria.

L'**articolo 3**, comma 1, previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sulla base delle verifiche da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, istituiti ai sensi degli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto dei LEA, introduce alcune misure di maggiore autonomia nella gestione del Servizio sanitario in ambito regionale.

In particolare, la lettera *a)* stabilisce che la Regione Liguria può individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali, da porre a carico del proprio bilancio, nel rispetto dei principi, relativi anche all'equilibrio economico-finanziario e al relativo impatto sul

sistema delle differenti tariffe, nonché all'uniformità di trattamento degli assistiti, di cui agli articoli 8-*sexies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, 1, comma 322, della legge n. 207 del 2024 e 1, comma 171, della legge n. 311 del 2004.

La norma, in termini di sussidiarietà amministrativa, intende rispondere all'esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nella definizione del sistema tariffario regionale, fermo restando il rispetto dei LEA e l'equilibrio economico. Sarà garantita la neutralità dei relativi effetti per lo Stato e per le altre Regioni, compresi quelli relativi alla mobilità sanitaria.

La lettera *b)* stabilisce che la Regione Liguria può gestire in autonomia le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del servizio sanitario regionale (SSR), fermo restando il rispetto della programmazione regionale e nazionale a garanzia degli *standard* assistenziali e dei LEA, attraverso la stipula degli accordi di programma quadro attuativi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e adottati in base a quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché attraverso il monitoraggio secondo specifici indicatori da definire nell'ambito delle intese di cui al comma 1 del presente articolo 3.

L'attribuzione di tale funzione consentirebbe alla Regione di sviluppare l'esperienza maturata in questi anni dalla medesima con la programmazione delle risorse assegnate e l'utilizzo rapido ed efficace delle stesse da parte delle aziende del SSR, anche grazie alla capacità della Regione di adeguarsi alle esigenze di sicurezza, ammodernamento, sostenibilità ambientale, nonché alla possibilità di coinvolgere e concertare con altri enti (quali gli enti locali) interventi di edilizia utili allo svolgimento di funzioni complementari, e realizzando sinergie nell'ambito degli interventi a tutela del territorio, della mobilità e della sostenibilità ambientale.

Con la lettera *c)* si introduce la possibilità per la Regione di istituire e gestire fondi sanitari interamente integrativi del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – riferibili a prestazioni integrative rispetto ai LEA vigenti - previa iscrizione degli stessi nell'Anagrafe nazionale dei fondi sanitari, ferma restando la garanzia dei LEA e degli *standard* nazionali, senza ricadute sull'ordinato scorrimento delle liste di attesa.

Con riferimento ai fondi sanitari integrativi, sarà attivato, come meglio specificato più avanti, il monitoraggio finalizzato, tra l'altro, a verificarne il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica.

La lettera *d)* stabilisce che la Regione Liguria può destinare alle aziende e agli enti del SSR risorse finanziarie regionali finalizzate all'assunzione di personale sanitario o all'incremento delle prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191 e delle norme vigenti in materia di personale.

Tale previsione consente alla Regione di destinare annualmente alle aziende e agli enti del SSR risorse finanziarie regionali aggiuntive finalizzate all'assunzione di personale sanitario con contratti

di lavoro a tempo determinato o all'incremento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale del comparto, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 156 del 2025 e delle disposizioni vigenti in tema di spesa di personale.

La lettera *e)* consente alla Regione di allocare su altri ambiti della spesa sanitaria, a esclusione di quella di personale che resta disciplinata dalla lettera *d*), le risorse nazionali vincolate a specifiche finalità rispetto alle quali eventualmente risultassero economie da efficientamento in relazione alla singola finalità, previa attestazione della Regione sugli obiettivi raggiunti e verifica di quanto attestato da parte dei competenti Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

La possibilità, fermo restando i parametri nazionali, di poter utilizzare risorse eventualmente in eccesso rispetto al raggiungimento dell'obiettivo per cui sono assegnate su altri settori della spesa sanitaria, è motivata dall'attenzione che potrà essere riservata a specifici contesti e peculiarità territoriali. Tali aspetti possono includere:

a) diversità demografiche e invecchiamento della popolazione in alcune aree, con conseguente necessità di un'assistenza sanitaria mirata e di lungo periodo;

b) specifiche incidenze di patologie, che richiedono investimenti mirati in prevenzione, diagnosi precoce e cura;

c) disomogeneità territoriali (aree urbane, rurali e montane) che influenzano l'accessibilità ai servizi e richiedono soluzioni organizzative e di allocazione delle risorse differenti.

Sotto il profilo finanziario occorre, preliminarmente, evidenziare che l'esercizio da parte della Regione della maggiore autonomia nei termini richiamati dal presente articolo è subordinato:

a) alla verifica del rispetto dei LEA da garantire uniformemente sul territorio nazionale previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e successivi aggiornamenti, anche con riferimento all'uniforme ed equo accesso alle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario;

b) alla verifica dell'assenza di effetti finanziari negativi sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale e sui criteri di riparto del finanziamento degli investimenti in ambito sanitario finanziati con risorse nazionali;

c) al rispetto dei criteri e delle modalità di riparto ed erogazione delle risorse sanitarie.

È peraltro da considerare che resta impregiudicata la possibilità per la Regione di prevedere di adottare eventuali atti regionali di incremento di entrata o riduzione di spesa, da destinare allo scopo nel rispetto degli equilibri di bilancio e degli *standard* assistenziali sanciti dalla legislazione vigente.

In conclusione, occorre, in ogni caso, considerare che la verifica di assenza di effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, unitamente al rispetto dei principi sopra richiamati, costituirà necessariamente l'elemento fondante posto a base della previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze richiamata dal presente articolo.

Con riferimento all'istituzione della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali di cui all' articolo 4, occorre osservare che l'articolo 5, comma 1, della legge n. 86 del 2024 prevede espressamente che ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Ai fini del proprio funzionamento, la Commissione paritetica si avvale del supporto del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, si evidenzia che tale supporto è assicurato mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale finalità risultano altresì destinate le risorse finanziarie di cui al penultimo periodo del comma 800 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Relativamente **all'articolo 5** occorre segnalare che, nel caso di specie, l'articolo 8 della legge n. 86 del 2024 attribuisce alla Commissione paritetica il compito di monitorare, con cadenza annuale gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite e dell'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia al fine di verificare la coerenza degli stessi con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e la garanzia del mantenimento dell'equilibrio di bilancio.

In tale ambito, la Commissione, nell'esercizio delle competenze attribuitele dalla legge 26 giugno 2024, n. 86, e con riferimento alle funzioni oggetto dell'intesa, anche tenendo conto, per i profili di rispettiva competenza, degli esiti delle attività di monitoraggio svolte dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato LEA, nonché sulla base dei dati e degli elementi finanziari disponibili presso le Amministrazioni competenti e delle specifiche caratteristiche delle funzioni trasferite, individuerà i parametri e gli indicatori tecnici funzionali al monitoraggio dei relativi effetti finanziari.

L'attività di monitoraggio consentirà, pertanto, qualora siano rilevati scostamenti significativi riconducibili all'esercizio delle funzioni attribuite e suscettibili di incidere sugli obiettivi programmatici di finanza pubblica o sul mantenimento dell'equilibrio di bilancio, di acquisire gli elementi necessari alle valutazioni di competenza in ordine all'eventuale attivazione degli strumenti previsti dall'ordinamento a tutela degli equilibri di finanza pubblica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (secondo i meccanismi di cui ai commi 12 e seguenti del suddetto articolo), espressamente richiamato dall'articolo 9 della legge n. 86 del 2024 , nonché per

l'eventuale esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 11, comma 3, della suddetta legge n. 86 del 2024.

Tale attività sarà, in particolare, riferita agli effetti derivanti dalla mobilità sanitaria interregionale e dalla promozione di nuovi fondi sanitari integrativi.

L'**articolo 6**, contenente la clausola di invarianza finanziaria, dispone che dall'attuazione dell'intesa e dall'esercizio delle relative funzioni attribuite non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti si provvederà con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 7**, comma 1, fissa in dieci anni la durata dell'Intesa, la cui efficacia, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 86 del 2024, resta comunque subordinata alla permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e alla corretta erogazione dei LEA, ivi compresa la verifica annuale degli adempimenti, nonché di tutte le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e),* della presente intesa. A tal fine, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato LEA danno tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione paritetica di cui all'articolo 4 degli esiti dei monitoraggi svolti anche tenendo conto degli andamenti trimestrali.

Il successivo comma 2 stabilisce poi che, alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intenda rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

L'**articolo 8**, infine, rinvia ad apposito allegato contenente l'elenco delle disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa, previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86. La cessazione dell'efficacia di tali disposizioni opera esclusivamente per il periodo di vigenza della relativa intesa e le medesime riprendono pertanto vigore con il venire meno dell'efficacia della medesima intesa.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

20/10/2026 ***Daria Perrotta***

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Titolo: Schema di disegno di legge, recante "*Attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*".

Referente: Settore legislativo del Ministro per gli affari regionali e le autonomie

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Con il disegno di legge in esame viene sottoposta all'approvazione delle Camere l'attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa" e "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica", sulla base di due intese, allegate al provvedimento e definite all'esito del negoziato con la medesima Regione. Il testo consta di due articoli e contiene, in due distinti allegati, le intese tra il Governo e la Regione Liguria. Più specificamente, l'articolo 1 individua l'oggetto dell'iniziativa, che consiste nell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sulla base delle procedure delineate dalla legge n. 86 del 2024. In tale contesto normativo, alla Regione Liguria sono attribuite le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia individuate dalle allegate intese. L'articolo 2, comma 1, contiene un richiamo al principio di leale collaborazione, che dovrà orientare tutte le amministrazioni interessate nell'attuazione delle intese. Il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che la legge possa essere modificata, derogata o abrogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. Tale formulazione, analoga a quella prevista dalla legge rinforzata che ha dato attuazione al principio del pareggio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione (articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243) intende garantire la natura rinforzata della presente legge, per la quale la Costituzione prescrive l'approvazione delle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. La clausola contenuta nel comma 2 è, dunque, volta a esplicitare quanto sottolineato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024 circa il fatto che le «leggi statali ordinarie

successive alla legge di differenziazione devono rispettare tale legge, che è dotata di forza passiva peculiare, nel senso che il conferimento della maggiore autonomia non è "ritrattabile" unilateralmente dallo Stato con una successiva legge ordinaria (salva la disciplina contenuta nella stessa intesa in ordine alla sua efficacia e salva la possibilità di approvare una legge costituzionale)»

La necessità dell'intervento discende dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concordate con la Regione interessata. Il disegno di legge è presentato all'esito del negoziato svolto tra il Governo e la Regione Liguria secondo la procedura disciplinata dalla legge 26 giugno 2024, n. 86. Gli schemi di intesa preliminari, approvati dal Consiglio dei ministri il 18 febbraio 2026, sono stati sottoposti al parere della Conferenza unificata e successivamente trasmessi alle Camere. L'esame parlamentare si è concluso con l'approvazione degli atti di indirizzo del Senato della Repubblica del 16 luglio 2026 e della Camera dei deputati del 22 luglio 2026. Tenuto conto delle indicazioni formulate in tali sedi, il Governo e la Regione Liguria hanno definito gli schemi di intesa definitivi, sui quali il Consiglio delle autonomie locali della Liguria ha espresso parere favorevole all'unanimità e che sono stati successivamente approvati dal Consiglio regionale.

L'intervento si inquadra nel programma di Governo volto a dare seguito al processo di autonomia differenziata avviato dalle Regioni interessate, secondo il dettato costituzionale e in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà, in un quadro di coesione nazionale. La riconducibilità dell'intervento agli obiettivi programmatici del Governo è confermata dalla qualificazione del disegno di legge come collegato alla manovra di finanza pubblica sulla base del Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e quelle indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possano essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario, su iniziativa della Regione interessata e sentiti gli enti locali. L'attribuzione è disposta con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza

assoluta dei componenti, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione.

La legge 26 giugno 2024, n. 86, ha definito i principi generali e disciplinato il procedimento per l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. In particolare, essa regola l'avvio e lo svolgimento del negoziato, l'approvazione degli schemi di intesa preliminari e definitivi, il coinvolgimento della Conferenza unificata, delle Camere e degli enti locali, la sottoscrizione dell'intesa definitiva e la presentazione del relativo disegno di legge. Sono altresì disciplinati il trasferimento delle funzioni e delle corrispondenti risorse, l'istituzione delle commissioni paritetiche, la durata e la cessazione dell'efficacia delle intese, nonché le attività di monitoraggio.

Con riferimento alle materie o agli ambiti di materie riferibili alle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la legge n. 86 del 2024 subordina il trasferimento delle funzioni alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dei relativi costi e fabbisogni standard. L'articolo 3, comma 3, individua le materie e gli ambiti di materie per i quali tale determinazione costituisce una condizione necessaria, mentre, per le funzioni non riferibili ai LEP, il trasferimento può essere effettuato, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, secondo le modalità, le procedure e i tempi stabiliti dalle singole intese.

Su tale disciplina è intervenuta la sentenza n. 192 del 2024, con la quale la Corte costituzionale, nel pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti della legge n. 86 del 2024, ha chiarito che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione consente l'attribuzione di specifiche funzioni, di natura legislativa o amministrativa, e non il trasferimento di intere materie o ambiti di materie. La Corte ha altresì precisato che ciascuna attribuzione deve essere sorretta da una ragionevole giustificazione fondata su un'idonea istruttoria, alla luce del principio di sussidiarietà. Quanto agli ambiti qualificati come non-LEP, la pronuncia ha chiarito che il trasferimento non può comunque comprendere funzioni attinenti a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, salvo che siano stati previamente determinati i relativi livelli essenziali.

Le funzioni oggetto dell'intesa relativa alle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» sono riconducibili a materie di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e non rientrano tra

quelle elencate dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024. Con specifico riferimento alle ordinanze regionali di protezione civile, l'intesa precisa che, qualora la deroga alla normativa statale riguardi funzioni attinenti a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, resta necessaria la previa determinazione dei relativi livelli essenziali.

Con riguardo alla materia «tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica», la Corte costituzionale, nella medesima sentenza n. 192 del 2024, ha rilevato che, in ambito sanitario, i livelli essenziali delle prestazioni sono già determinati attraverso i livelli essenziali di assistenza. Questi ultimi sono previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, successivamente aggiornato, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2026. Restano ferme le procedure di aggiornamento dei LEA disciplinate dall'articolo 1, commi 554 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché il vigente sistema di verifica e monitoraggio in ambito sanitario. L'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha inoltre fatto salvi, con riferimento ai LEP relativi alla sanità, i livelli essenziali di assistenza individuati dalla normativa vigente e i successivi aggiornamenti.

La relativa intesa subordina l'esercizio delle funzioni alla permanenza dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario e alla corretta erogazione dei LEA. Restano ferme la disciplina del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, i criteri di riparto delle risorse nazionali e le competenze degli organismi deputati alla verifica degli adempimenti regionali e al monitoraggio dell'erogazione dei medesimi livelli.

Nel quadro normativo così delineato, il disegno di legge dispone, sulla base delle due intese con la Regione Liguria, l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da esse contemplate. Le intese individuano le funzioni legislative e amministrative oggetto di attribuzione e ne regolano l'esercizio, definendone i limiti, le forme di raccordo con le amministrazioni statali, i meccanismi di monitoraggio e le condizioni finanziarie.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge dispone, sulla base delle intese allegate, l'attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con conseguente incidenza sull'efficacia nel territorio regionale di alcune disposizioni statali relative alle

funzioni trasferite. Esso non reca modifiche o abrogazioni espresse di disposizioni legislative o regolamentari vigenti, ma, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, alle intese è allegato l'elenco delle disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia nel territorio regionale a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali attuative. Tale cessazione opera nei limiti espressamente indicati negli allegati e con esclusivo riferimento alla Regione Liguria, senza determinare l'abrogazione delle disposizioni interessate, che restano vigenti nell'ordinamento statale e continuano ad applicarsi negli altri ambiti territoriali.

Protezione civile

Con riguardo alle ordinanze regionali di protezione civile, l'intesa incide sull'articolo 25, comma 11, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile, nei limiti in cui tale disposizione consente, per le emergenze di rilievo regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), l'adozione di provvedimenti in deroga alle sole disposizioni legislative regionali. La cessazione territoriale di efficacia consente al Presidente della Regione, nei casi, nei termini e secondo le procedure stabiliti dall'intesa, di adottare ordinanze anche in deroga alle disposizioni statali, fermi restando il rispetto delle disposizioni penali e antimafia, dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e del Codice della protezione civile.

L'intesa incide inoltre sull'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nei limiti in cui non prevede l'apertura di contabilità speciali per le emergenze di rilievo regionale. Le ordinanze regionali possono pertanto autorizzare l'apertura di contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato, per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla deliberazione dello stato di emergenza, con applicazione, in quanto compatibile, della disciplina e dei controlli previsti dal medesimo articolo 27.

Per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale che interessano esclusivamente il territorio della Regione Liguria, l'incidenza riguarda l'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella parte in cui consente di individuare il commissario delegato in un soggetto diverso dal Presidente della Regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, da altra persona indicata dal medesimo Presidente.

Con riferimento al personale addetto alla protezione civile, cesseranno di avere efficacia, nei limiti stabiliti dall'intesa, l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, nella parte in cui richiede la previa approvazione del piano dei fabbisogni di personale anche per il reclutamento previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), dell'intesa, nonché le disposizioni statali relative ai limiti assunzionali e di spesa applicabili al medesimo reclutamento.

A quest'ultimo riguardo, vengono specificamente in rilievo l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre che l'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'incidenza riguarda altresì l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui rimette ad accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative la costituzione, nell'ambito dei comparti di contrattazione collettiva, di apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità, con riferimento al personale addetto alle attività di protezione civile.

Non cesserà, invece, di avere efficacia l'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 1 del 2018, poiché la funzione regionale relativa alla formazione degli operatori è esercitata nel rispetto degli indirizzi generali statali, da definire mediante la direttiva prevista dall'intesa.

Cesseranno parzialmente di avere efficacia i commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In particolare, il comma 11 non sarà più produttivo di effetti nella parte in cui non include la Protezione civile della Regione Liguria tra i soggetti ai quali si applica la disciplina speciale sui veicoli e sui conducenti delle Forze armate prevista dall'articolo 138; il comma 11-*bis* cesserà di avere efficacia nella parte in cui non include i veicoli della Protezione civile regionale tra quelli che possono essere dotati del rimorchio previsto dalla medesima disposizione. L'effettiva applicazione della disciplina resta subordinata alla definizione dei parametri di equipollenza delle patenti e delle modalità di comunicazione dei dati relativi ai veicoli.

Professioni

Con riferimento alle professioni di rilievo regionale, cesserà di avere efficacia l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, nella parte in cui stabilisce che la potestà legislativa regionale può essere esercitata esclusivamente sulle professioni

individuate e definite dalla normativa statale. L'intesa consente alla Regione Liguria di individuare e disciplinare professioni di esclusivo rilievo regionale, ferma restando l'esclusione delle professioni ordinistiche, delle professioni sanitarie e delle relative attività tipiche.

Continueranno a trovare applicazione le disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, relative al riconoscimento delle qualifiche professionali. L'intesa, infatti, attribuisce alla Regione il ruolo di autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche relative alle professioni di rilievo regionale, nel rispetto delle procedure e delle condizioni previste dal citato decreto legislativo e dalla normativa dell'Unione europea.

Previdenza complementare e integrativa

Nella materia della previdenza complementare e integrativa, l'incidenza riguarda gli articoli 40 e 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui non riconoscono alla Regione Liguria la rappresentanza negoziale per la stipulazione di contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale. La funzione riguarda il personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici regionali, dagli enti locali del territorio regionale e dagli enti del Servizio sanitario regionale.

Resteranno ferme la disciplina recata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le disposizioni della direttiva (UE) 2016/2341, nonché le procedure e le competenze di vigilanza spettanti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica

Con riferimento alle tariffe di rimborso e remunerazione, cesserà parzialmente di avere efficacia l'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte in cui non consente alla Regione Liguria di individuare tariffe differenti da quelle nazionali. Resteranno comunque efficaci i principi stabiliti dalla normativa statale in materia di definizione del sistema tariffario, coerenza con i costi dei fattori produttivi, caratteristiche della remunerazione a funzione e relativo limite complessivo. Resteranno inoltre applicabili l'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e l'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle tariffe regionali restano a carico del bilancio della Regione e non possono essere introdotte differenziazioni fondate sulla residenza dell'assistito.

Per la gestione delle risorse destinate agli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico, cesseranno parzialmente di avere efficacia l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e i correlati accordi di programma, nelle parti in cui non consentono alla Regione Liguria di gestire autonomamente le risorse statali trasferite. Resteranno ferme le funzioni centrali di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei flussi finanziari, da esercitare nell'ambito degli accordi di programma, nonché il rispetto della programmazione nazionale, degli standard assistenziali e dei LEA.

Con riguardo alle risorse nazionali vincolate, cesseranno parzialmente di avere efficacia l'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nelle parti in cui non consentono alla Regione Liguria di riallocare in altri ambiti della spesa sanitaria le economie derivanti dall'efficientamento delle risorse assegnate per specifiche finalità. La riallocazione resta subordinata all'attestazione del conseguimento dell'obiettivo originario e alla verifica del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti. Resteranno inoltre ferme le disposizioni relative alla perimetrazione, alla tracciabilità, alla rendicontazione e al controllo delle risorse, nonché gli obblighi connessi all'equilibrio economico-finanziario e alla corretta erogazione dei LEA.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali ed è volto a dare attuazione, con riferimento alla Regione Liguria, all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. L'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia è disposta con legge dello Stato, sulla base delle intese concluse tra lo Stato e la Regione interessata e nel rispetto del procedimento delineato dalla medesima disposizione costituzionale e disciplinato dalla legge 26 giugno 2024, n. 86.

Le specifiche funzioni individuate nelle intese sono riconducibili alle materie indicate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e sono attribuite nel rispetto dei principi di unità e indivisibilità della Repubblica e di riconoscimento e promozione delle autonomie territoriali sanciti dall'articolo 5 della Costituzione. L'intervento realizza, pertanto, una forma di differenziazione consentita dall'ordinamento costituzionale, senza incidere sull'assetto unitario della Repubblica.

Il provvedimento risulta altresì coerente con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione. In conformità ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024, le intese hanno a oggetto specifiche funzioni legislative e amministrative, anziché intere materie o ambiti di materie. La relativa attribuzione è sorretta da un'istruttoria volta a verificarne la ragionevole giustificazione alla luce delle caratteristiche e delle esigenze del territorio regionale.

È inoltre assicurato il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione. Il disegno di legge e le intese prevedono clausole di invarianza finanziaria e subordinano l'esercizio delle funzioni attribuite al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dell'equilibrio di bilancio. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con particolare riferimento alle funzioni concernenti la materia «tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica», l'intesa ne subordina l'esercizio alla permanenza dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario e alla corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Restano fermi il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, i relativi criteri di riparto e la neutralità degli effetti finanziari nei confronti dello Stato e delle altre Regioni. Tali previsioni assicurano il rispetto degli articoli 3, 32, 81, 117, secondo comma, lettera m), e 119 della Costituzione, salvaguardando l'uniforme garanzia del diritto alla salute sull'intero territorio nazionale.

Quanto alle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», le funzioni attribuite sono definite nel rispetto delle competenze legislative statali previste dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. L'intesa esclude, inoltre, che le funzioni comprese in materie o ambiti qualificati come non-LEP possano incidere su prestazioni concernenti diritti civili e sociali in assenza della previa determinazione dei relativi livelli essenziali, conformemente a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024.

Sono infine salvaguardati il principio di leale collaborazione e i poteri sostitutivi dello Stato previsti dall'articolo 120 della Costituzione. Le intese disciplinano forme di raccordo tra lo Stato e la Regione, meccanismi di monitoraggio sull'esercizio delle funzioni e strumenti diretti ad assicurare la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali. L'intervento è adottato in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e produce effetti esclusivamente nei rapporti tra lo Stato e la Regione Liguria, con riferimento alle specifiche funzioni individuate nelle intese allegate al disegno di legge. L'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non modifica l'assetto delle competenze delle altre Regioni a statuto ordinario che possono accedere a forme di autonomia differenziata soltanto sulla base di una propria iniziativa e all'esito del procedimento previsto dalla Costituzione e dalla legge 26 giugno 2024, n. 86. Le intese assicurano, inoltre, la neutralità degli effetti finanziari nei confronti delle altre Regioni e non incidono sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale né sui criteri di riparto delle risorse nazionali.

Il provvedimento non incide sulle competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione disciplina, infatti, l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, restando fermo il peculiare ordinamento delle autonomie speciali.

Per quanto concerne gli enti locali, il procedimento si è svolto nel rispetto dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e della legge n. 86 del 2024, che ne prevedono la consultazione da parte della Regione interessata. Gli enti locali sono stati coinvolti sia nella fase di iniziativa sia in quella di definizione degli schemi di intesa definitivi, sui quali il Consiglio delle autonomie locali della Liguria ha espresso il proprio parere.

Le intese non modificano direttamente le funzioni fondamentali degli enti locali, la cui determinazione resta riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. L'eventuale conferimento o attribuzione, da parte della Regione Liguria, di funzioni amministrative agli enti territoriali dovrà avvenire nel rispetto della relativa autonomia costituzionale e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dagli articoli 114 e 118 della Costituzione.

Il coinvolgimento degli enti locali è assicurato anche nella fase di attuazione delle intese mediante la partecipazione di rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI alle Commissioni paritetiche Stato-Regione-autonomie locali, disciplinate dagli articoli 11 e 12 dell'intesa relativa alle materie non-LEP e dagli articoli 4 e 5 dell'intesa in materia sanitaria, cui sono attribuite funzioni di verifica e monitoraggio.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le specifiche funzioni oggetto di attribuzione alla Regione Liguria sono state individuate all'esito di un'istruttoria volta a verificare l'adeguatezza del livello regionale rispetto a quello statale, tenuto conto delle caratteristiche territoriali e delle esigenze rappresentate dalla Regione.

Tale verifica è stata svolta in conformità ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024, secondo cui l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve riguardare specifiche funzioni ed essere sorretta da una ragionevole giustificazione, fondata su un'idonea istruttoria, alla luce del principio di sussidiarietà. A tal fine, la Regione Liguria, attraverso la compilazione di apposite griglie, mutuate dall'esperienza eurounitaria, ha fornito, per ciascuna funzione richiesta, elementi relativi alle modalità del suo attuale esercizio, alle criticità riscontrate e agli effetti attesi dall'allocazione a livello regionale, nonché alla consultazione degli enti locali e dei portatori di interesse. Tali elementi sono stati valutati dal Governo nell'ambito delle relazioni sulla sussidiarietà trasmesse alle Camere unitamente agli schemi di intesa preliminari e alle relative analisi di impatto della regolamentazione. La documentazione è stata acquisita agli atti parlamentari in occasione dell'esame dei medesimi schemi (cfr. Doc. CCXLVII, n. 1, pp. 315-366).

Le intese prevedono, inoltre, forme di raccordo con le amministrazioni statali e meccanismi di verifica e monitoraggio, volti ad assicurare che l'esercizio delle funzioni attribuite avvenga nel rispetto delle esigenze unitarie, dei livelli essenziali delle prestazioni e dei vincoli di finanza pubblica. Resta ferma la possibilità per la Regione di conferire agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative oggetto di attribuzione, nel rispetto dei

principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non si rilevano interventi di rilegificazione. Il ricorso alla fonte legislativa è necessario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base dell'intesa fra lo Stato e la Regione interessata. La natura costituzionalmente necessaria della fonte primaria esclude, pertanto, la possibilità di ricorrere a strumenti di delegificazione per l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge aventi il medesimo oggetto del provvedimento in esame.

Presentano, tuttavia, profili di interesse rispetto all'intervento in esame i seguenti progetti di legge:

- AC 3076 (Disposizioni in materia di protezione civile) approvato in prima lettura al Senato il 4 agosto 2026, trasmesso in pari data alla Camera e assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali, XI Lavoro in sede Referente il 5 agosto 2026, ove è attualmente in corso di esame;
- A.S. 1623 (Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni), presentato al Senato in data 11 agosto 2025 e assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 17 settembre 2025, ove è attualmente in corso di esame.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il provvedimento risulta conforme ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024, secondo cui l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni

particolari di autonomia deve riguardare specifiche funzioni, legislative o amministrative, ed essere sorretta da una ragionevole giustificazione, fondata su un'idonea istruttoria, alla luce del principio di sussidiarietà.

Alla luce della verifica effettuata, non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale aventi il medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. L'attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia attiene alla ripartizione interna delle competenze, fermo restando il rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea espressamente richiamati dalle intese con riferimento all'esercizio delle singole funzioni.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza, né giudizi pendenti innanzi Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza, né giudizi pendenti innanzi alla Corte EDU sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si riscontrano linee prevalenti di regolamentazione sul medesimo oggetto negli altri Stati membri dell'Unione europea, in considerazione delle differenze che caratterizzano i rispettivi ordinamenti costituzionali e territoriali. Tra le esperienze comparabili assume particolare rilievo l'ordinamento spagnolo, nel quale un catalogo di competenze esclusive dello Stato centrale e un catalogo di competenze proprie di tutti gli enti territoriali del primo livello periferico (*Comunidades autónomas*) convivono con la possibilità, per ciascuna singola *Comunidad*, di assumere competenze nelle ulteriori materie, mediante una fonte, la legge statutaria, che presenta significative analogie con quella prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, approvata a maggioranza assoluta del Parlamento nazionale. Maggiori differenze riguardano il procedimento delineato dalla Costituzione italiana e quello previsto dalle predette leggi statutarie, alle quali, al di là della fase di prima applicazione, la Costituzione spagnola rimette la disciplina della fase precedente all'esame del progetto di legge organica da parte del Parlamento nazionale. Importanti analogie si rilevano anche nella centralità attribuita, in sede attuativa e soprattutto con riferimento alle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni acquisite, agli organismi di collaborazione bilaterale, cui si affiancano sedi di condivisione multilaterale.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il disegno di legge non introduce nuove definizioni normative. L'intesa relativa alle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» reca

un'unica nuova definizione, quella di «professione di rilievo regionale», individuandone gli elementi caratterizzanti e precisando che essa non comprende le professioni ordinistiche, le professioni sanitarie e le relative attività tipiche.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge e nelle intese allegate risultano corretti e tengono conto delle modificazioni e integrazioni intervenute nel tempo. È stata altresì verificata la coerenza dei richiami contenuti negli elenchi delle disposizioni di legge statale destinate a cessare di avere efficacia nel territorio regionale con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative delle intese.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il disegno di legge non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non introduce modificazioni o integrazioni testuali a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il disegno di legge non determina effetti abrogativi impliciti. Le disposizioni di legge statale destinate a cessare di avere efficacia nel territorio regionale con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative sono espressamente individuate negli allegati alle intese, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024, cui si fa rinvio.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il disegno di legge non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Gli effetti derogatori rispetto alla normativa vigente derivanti dalle intese sono espressamente individuati nei relativi allegati e operano nel territorio regionale a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali attuative, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il disegno di legge non prevede direttamente l'adozione di successivi provvedimenti attuativi. Le intese allegate contemplano, invece, specifici atti necessari alla definizione di profili tecnici e procedurali connessi all'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione Liguria.

In particolare, l'intesa relativa alle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» prevede:

- una direttiva, da adottare ai sensi dell'articolo 15 del Codice della protezione civile, per disciplinare i tempi e le procedure istruttorie relativi all'autorizzazione o all'approvazione delle ordinanze regionali in deroga alla normativa statale (articolo 2, comma 6);
- una direttiva, adottata di concerto con i Ministri interessati, acquisita l'intesa della Regione e previa consultazione delle componenti e delle strutture operative nazionali interessate, per l'eventuale adozione di linee guida non vincolanti sulle disposizioni statali di prassi derogabili in regime di emergenza (articolo 2, comma 7);
- una direttiva recante gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni regionali relative alla formazione degli operatori di protezione civile, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'intesa (articolo 4, comma 1, lettera c).

L'intesa relativa alla materia «tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica» subordina l'esercizio delle funzioni ivi previste alla previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sulla base delle verifiche del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e sentita la Conferenza Stato-Regioni. Tali atti non costituiscono provvedimenti attuativi in senso

stretto, ma condizioni procedurali per l'esercizio delle funzioni attribuite (articolo 3, comma 1).

Il rinvio agli atti indicati è giustificato dalla natura tecnica e procedurale degli aspetti da disciplinare e dall'esigenza di assicurare il coordinamento tra la Regione e le amministrazioni statali competenti. Il termine di sessanta giorni previsto per l'adozione della direttiva relativa alla formazione degli operatori di protezione civile risulta congruo rispetto agli adempimenti richiesti; per gli altri atti non sono stabiliti termini espressi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Ai fini della predisposizione del provvedimento sono stati utilizzati i dati e gli elementi informativi acquisiti nel corso dell'istruttoria e del negoziato con la Regione Liguria. Non si è ravvisata la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia)

1. Ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e sulla base di quanto previsto dalla legge 26 giugno 2024, n. 86, alla regione Liguria sono attribuite le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia previste dalle seguenti intese:

a) intesa nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa », sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale della Liguria il 13 ottobre 2026, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge;

b) intesa nella materia « tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica », sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale della Liguria il 13 ottobre 2026, di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

Art. 2.

(Disposizioni finali)

1. Le amministrazioni interessate assicurano l'attuazione delle intese di cui all'articolo 1 nel rispetto del principio di leale collaborazione.

2. La presente legge può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Allegato 1
(articolo 1, comma 1, lettera a)*)*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE LIGURIA

Intesa definitiva tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa"

VISTI:

- l'articolo 5 della Costituzione, il quale dispone che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, informando "i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento";
- l'articolo 114 della Costituzione, a norma del quale "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato" e le Regioni, al pari degli altri enti territoriali, "sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";
- l'articolo 117 della Costituzione, che definisce i principi cui la legislazione statale e regionale devono ispirarsi, ripartendo le rispettive competenze legislative, secondo quanto stabilito dalla Costituzione;
- l'articolo 118 della Costituzione, il quale, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, richiama i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuzione delle funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'articolo 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;
- l'articolo 119 della Costituzione, che riconosce l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento europeo, stabilendo inoltre che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento ivi indicate devono consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;
- l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce al Governo il potere di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare

la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali;

VISTO l'articolo 3 della Costituzione;

VISTO, altresì, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che riconosce la possibilità di attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, precisando in proposito che:

- l'iniziativa del procedimento per l'attribuzione delle anzidette ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia spetta alla Regione interessata e su di essa devono essere sentiti gli enti locali;
- tale attribuzione avviene con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'intesa tra lo Stato e la Regione;

VISTI l'articolo 5, par. 3, del Trattato sull'Unione europea, nonché il Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che, nel delineare la sussidiarietà quale principio fondamentale dello spazio costituzionale europeo, mirano a garantire che le decisioni siano adottate al livello territoriale che sia il più vicino possibile al cittadino;

VISTA la legge 30 dicembre 1989, n. 439, che ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione alla Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, dagli Stati membri del Consiglio d'Europa;

CONSIDERATO il quarto rapporto di monitoraggio dell'applicazione della Carta, adottato nel corso della 46^ sessione del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d'Europa, svolta il 26-28 marzo 2024, nel quale il Congresso prende atto con soddisfazione dell'introduzione del concetto di "autonomia differenziata", notando anche come il medesimo concetto possa essere di interesse anche per altri Paesi;

CONSIDERATA, inoltre, la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", la quale definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione;

RILEVATO, in particolare, che, nell'ambito delle materie individuate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la legge n. 86 del 2024, ai fini dell'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, opera una distinzione tra materie per le quali occorre preliminarmente procedere all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e materie che, per contro, non sono riferibili a LEP;

CONSIDERATO che l'articolo 3 della medesima legge n. 86 del 2024 individua le materie nelle quali sono determinati i LEP;

TENUTO CONTO che, successivamente alla entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, in data 8 luglio 2024, il Vicepresidente della Regione Liguria, con comunicazione indirizzata al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso gli atti di iniziativa volti a riprendere il procedimento già avviato nel 2017 per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché della medesima legge di attuazione;

CONSIDERATO, difatti, che:

- tale richiesta fa seguito al percorso intrapreso dalla Regione Liguria, allorquando la Giunta regionale, con deliberazione n. 1175 del 28 dicembre 2017, e successivamente il Consiglio regionale - Assemblea legislativa, con la risoluzione n. 1 del 23 gennaio 2018, hanno dato mandato al Presidente della Regione di avviare il confronto con il Governo, secondo le procedure individuate, al fine di definire i contenuti di un'intesa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia, individuando come oggetto della contrattazione i relativi ambiti di competenza;
- le trattative così avviate sono proseguite nel corso del 2019, come risulta dalla ulteriore documentazione allegata dal Vicepresidente della Regione Liguria alla nota del 26 luglio 2024, senza tuttavia addivenire alla sottoscrizione della prevista intesa;

RILEVATO che con le note dell'8 e del 26 luglio 2024 del Vicepresidente della Regione Liguria:

- è stata manifestata la volontà di riprendere i negoziati nel rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 86 del 2024, partendo quindi dall'attribuzione di quelle materie per cui non è necessaria la previa individuazione dei LEP;
- a tal fine, sono state trasmesse la deliberazione della Giunta regionale n. 1175/2017, la risoluzione del Consiglio regionale n. 1/2018 e la deliberazione della Giunta regionale n. 707 del 17 luglio 2024, oltre alla corrispondenza intercorsa nel 2019 tra il Presidente della Regione pro-tempore e l'allora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e specificamente, le deliberazioni della Giunta regionale n. 34 del 25 gennaio 2019 e n. 181 dell'8 marzo 2019, il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) con deliberazione n. 2 del 7 febbraio 2019, riferito alla deliberazione n. 34/2019, e più di recente con la delibera n. 12 del 26 luglio 2024, adottata dal medesimo CAL all'unanimità ai fini della ripresa del percorso riguardante l'autonomia differenziata, nonché le schede relative a ciascuna delle materie oggetto di richiesta;
- nel dettaglio, sono state oggetto di richiesta innanzitutto le seguenti sei materie cd. non-LEP: commercio con l'estero; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; previdenza complementare e integrativa; professioni; protezione civile; rapporti internazionali e con l'Unione europea;
- è stata in ogni caso sottolineata la possibilità di successive integrazioni in ordine alle materie richieste, restando impregiudicato l'interesse della Regione Liguria a richiedere l'attribuzione di maggiori competenze e funzioni anche sulle altre materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- in data 12 novembre 2024, a supporto dell'istanza di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia avanzata dalla Regione Liguria, è stata trasmessa un'ulteriore

nota, con relativi allegati, concernente il quadro finanziario della medesima Regione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 giugno 2024, n. 86, dal quale non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento dei negoziati;

CONSIDERATO che, in data 1° luglio 2024, 10 luglio 2024 e 25 luglio 2024, analoghe richieste finalizzate all'avvio del negoziato per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge n. 86 del 2024, sono state trasmesse rispettivamente dalle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia;

TENUTO CONTO che:

- in data 26 luglio 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ritenendo gli atti di iniziativa regionali ricevuti compatibili con quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché dalla legge n. 86 del 2024, ha provveduto a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, trasmettendoli al contempo ai Ministri competenti per materia e al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione delle loro valutazioni;
- nella medesima data del 26 luglio 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha informato il Consiglio dei ministri delle richieste di avvio dei negoziati pervenute dalle anzidette Regioni;
- in data 12 settembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha reso analoga informativa alla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024;
- in data 24 settembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha tramesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una nota al fine di informare le medesime Camere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, quinto periodo, della legge n. 86 del 2024, circa gli atti di iniziativa trasmessi dalle predette Regioni;
- in data 3 ottobre 2024, è stata convocata la prima riunione congiunta tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e i rappresentanti delle quattro Regioni richiedenti dedicata alla definizione delle modalità organizzative per l'avvio dei negoziati a seguito degli atti di iniziativa trasmessi;
- all'esito della predetta riunione, è stato concordato di procedere alla costituzione di un tavolo congiunto di lavoro, al cui interno coinvolgere anche i rappresentanti delle amministrazioni statali competenti, partendo dalle materie oggetto di comune richiesta da parte di tutte e quattro le Regioni;
- in data 11 novembre 2024 è stato, quindi, convocato il predetto tavolo congiunto di lavoro allo scopo di avviare il negoziato relativo all'attribuzione alle anzidette quattro Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nell'ambito della materia "protezione civile" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

DATO ATTO che:

- è intervenuta la sentenza n. 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale ha in parte accolto e in parte respinto o dichiarato inammissibili i ricorsi promossi in via principale dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania avverso la legge n. 86 del 2024;
- con tale pronuncia, la Corte costituzionale, ferma restando la distinzione tra materie LEP e non-LEP, ha tra l'altro precisato che il trasferimento previsto dall'articolo 116, terzo

comma, della Costituzione deve riguardare specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, che si collocano all'interno delle materie individuate dalla norma costituzionale, nonché basarsi su una ragionevole giustificazione, espressione di un'idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà, il cui rispetto dovrà essere dimostrato da ciascuna Regione;

- la sentenza, pertanto, non ha prodotto effetti ostativi al proseguimento dei negoziati già avviati con le quattro Regioni richiedenti con riguardo alle funzioni relative alle materie non-LEP ovvero per le quali i LEP siano già stati determinati;
- in data 9 dicembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha reso al Consiglio dei ministri un'informativa sul seguito della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, nel corso della quale ha sottolineato che la stessa non preclude il proseguimento dei negoziati già avviati;
- alla luce di tali conclusioni, in data 24 gennaio 2025, nell'ottica della ripresa dei negoziati già avviati, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso alle quattro Regioni richiedenti una nota con cui ha chiesto di integrare la documentazione già trasmessa a corredo di ciascun atto di iniziativa al fine di dimostrare che essa sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà, allegando a questo fine un apposito modello di griglia di valutazione;
- in data 11 febbraio 2025 sono, dunque, riprese le attività del predetto tavolo congiunto di lavoro avviate in data 11 novembre 2024, al fine di procedere con le trattative per l'attribuzione alle anzidette quattro Regioni richiedenti di specifiche funzioni nell'ambito della materia "protezione civile" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- nelle date 5 giugno 2025 e 25 giugno 2025 sono stati altresì avviati, attraverso la convocazione di appositi tavoli congiunti di lavoro, i negoziati volti all'attribuzione alle anzidette quattro Regioni richiedenti di specifiche funzioni, rispettivamente, nell'ambito delle materie "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- nel corso di successive interlocuzioni, la Regione Liguria ha altresì rappresentato la volontà di integrare i negoziati già intrapresi con riguardo alla richiesta di attribuzione di specifiche funzioni nell'ambito della materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica";

RILEVATO, inoltre, che, in data 13 ottobre 2025, la Regione Liguria ha integrato la documentazione già trasmessa al fine di dimostrare la giustificazione delle richieste alla luce del principio di sussidiarietà;

CONSIDERATO che il Governo e la Regione Liguria hanno convenuto, nelle more della conclusione dei negoziati, di attribuire rilevanza al percorso intrapreso, in ossequio al principio di leale collaborazione, attraverso la stipula di un accordo preliminare finalizzato a guidare il completamento dei negoziati nel solco tracciato dalle disposizioni di cui alla legge n. 86 del 2024, nell'osservanza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024;

CONSIDERATO che, in data 19 novembre 2025, si è quindi proceduto alla sottoscrizione dell'accordo preliminare tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie - a tal fine autorizzato con delega dal Presidente del Consiglio dei ministri - e la Regione Liguria, quale primo passo lungo il percorso di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,

sulla base di quanto previsto dalla legge n. 86 del 2024 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, con riguardo a funzioni concernenti materie non attinenti a LEP o a LEP già fissati dalla legislazione vigente e specificamente "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa", nonché "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica";

CONSIDERATO altresì che, nell'accordo preliminare, il Governo e la Regione Liguria hanno convenuto sul fatto che, in relazione alle funzioni oggetto di richiesta di trasferimento da parte della Regione, l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non comporta in ogni caso la riduzione delle funzioni già ad essa assegnate ed esercitate nell'ambito delle medesime materie, di cui viene assicurato il mantenimento;

TENUTO CONTO che il suddetto accordo preliminare ha impegnato il Governo e la Regione Liguria a concludere i negoziati già avviati ai fini dell'intesa, con riguardo a funzioni concernenti le materie "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa", nonché "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica", nel rispetto della Costituzione, della legge n. 86 del 2024 e della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, secondo il principio di leale collaborazione, cardine fondamentale delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, sono enti costitutivi della Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile;

CONSIDERATO altresì che, sulla base dell'accordo preliminare, il Governo e la Regione Liguria hanno convenuto che l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia con riguardo a funzioni relative alle materie "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa", nonché "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica" corrispondesse a specificità proprie della Regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo, oltre che a soddisfare il principio di sussidiarietà;

RILEVATO che il predetto accordo preliminare ha sancito che i negoziati avviati per il trasferimento delle funzioni nelle materie oggetto dell'accordo preliminare dovessero essere conclusi, nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento regionale, entro il 31 dicembre 2025, al fine della predisposizione dello schema di intesa preliminare da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri secondo quanto previsto dalla legge n. 86 del 2024 e in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 3, della legge n. 86 del 2024 prevede che lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, aggiungendo che alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata;

RILEVATO che l'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024 prevede che lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, aggiungendo che, dopo l'espressione del predetto parere e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti,

entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata;

CONSIDERATO che i successivi commi del medesimo articolo 2 della legge n. 86 del 2024 disciplinano la procedura di predisposizione dello schema di intesa definitivo, nonché la deliberazione e la presentazione in Parlamento del disegno di legge cui è allegata l'intesa;

RILEVATO che lo schema di intesa preliminare - predisposto al termine dei negoziati con la Regione Liguria – concerneva l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa";

CONSIDERATO che resta impregiudicato ogni ulteriore negoziato su ulteriori funzioni relative alle medesime materie;

CONSIDERATO che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 18 febbraio 2026, ha approvato, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, lo schema di intesa preliminare;

VISTO il parere della Conferenza unificata del 2 aprile 2026 (rep. atti n. 37/CU), reso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa";

VISTA la risoluzione approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 luglio 2026 a conclusione dell'esame dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica" (Doc. XXIV n. 45);

VISTA la risoluzione approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 2026 a conclusione dell'esame dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica" (Doc. XVI, n. 6);

CONSIDERATI gli esiti dell'ulteriore negoziato tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, a conclusione dei quali lo schema di intesa definitivo è stato trasmesso alla Regione Liguria in data 30 luglio 2026, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024;

VISTA la delibera del CAL n. 18 del 3 settembre 2026, con cui è stato espresso, a maggioranza, parere favorevole sullo schema di intesa definitivo nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 14 del 9 settembre 2026, con la quale è stato approvato il suddetto schema di intesa definitivo ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024;

RILEVATO che, con la citata delibera, il Consiglio regionale della Liguria ha anche conferito mandato al Presidente della Giunta regionale a concordare o recepire eventuali modifiche di drafting o di coordinamento o di aggiornamento dei testi degli schemi di intesa definitivi o degli allegati, che si rendessero necessarie nelle successive fasi del procedimento, dandone comunicazione al medesimo Consiglio;

VISTA la nota del 14 settembre 2026 del Presidente della Regione Liguria, con cui è stata comunicata l'approvazione dello schema di intesa definitivo ed è stata conseguentemente trasmessa la suddetta deliberazione, unitamente al parere del CAL, come previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024;

CONSIDERATO che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 13 ottobre 2026, ha approvato, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024, lo schema di intesa definitivo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2026;

Il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria

CONVENGONO

sulla seguente intesa definitiva:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e contenuto)

1. La presente intesa ha ad oggetto l'attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge 26 giugno 2024, n. 86, nel rispetto dei principi posti dagli articoli 3, 5, 81,117, 118, 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, posto a fondamento delle relazioni tra enti che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.
2. Il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde all'attribuzione alla Regione Liguria di specifiche funzioni concernenti le materie

"protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

TITOLO II - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI

CAPO I - PROTEZIONE CIVILE

Art. 2 (Ordinanze regionali di protezione civile)

1. Fermo restando il potere di ordinanza della Regione di provvedere ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (di seguito anche: "codice della protezione civile"), per gli eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del medesimo codice che interessano esclusivamente il territorio regionale, il Presidente della Regione, nei limiti previsti dal presente articolo, può emanare ordinanze in deroga alle disposizioni normative statali vigenti, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea nonché delle disposizioni del codice della protezione civile. Rimane fermo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 3 a 6.
2. Le deroghe alla disciplina statale ai sensi del comma 1, in ogni caso, sono previste per un tempo limitato, non superiore alla durata dello stato di emergenza e, comunque, non superiore a due anni dalla deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del codice della protezione civile.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 hanno efficacia limitatamente al territorio regionale, sono specificamente motivate, indicano espressamente le disposizioni normative che intendono derogare e sono emanate acquisita la previa autorizzazione statale. A tali fini, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata, formulata su richiesta del Presidente della Regione, può autorizzare l'emanazione delle ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale ai sensi del presente articolo, stabilendo la durata e l'ampiezza della deroga, in ogni caso nei limiti delle misure proposte dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi. Le ordinanze adottate in deroga alle disposizioni legislative statali sono tempestivamente trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per la protezione civile, ove nominata. Rimane salvo il potere del Consiglio dei ministri di revocare l'autorizzazione di cui al secondo periodo ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, il Presidente della Regione può, senza indugio, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanare le ordinanze di protezione civile in deroga

alla disciplina statale ai sensi del presente articolo. Le ordinanze di cui al precedente periodo sono adottate nei limiti delle risorse di cui al comma 5, terzo periodo, e sono trasmesse lo stesso giorno di emanazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per la protezione civile, ove nominata, e da questi sono immediatamente sottoposte all'approvazione al Consiglio dei ministri, allo scopo convocato nella prima data utile e, comunque, di regola non oltre otto giorni dalla ricezione dell'ordinanza. In caso di mancata approvazione ai sensi del presente comma, a far data dalla deliberazione negativa del Consiglio dei ministri, l'ordinanza regionale cessa di produrre ulteriori effetti giuridici. Rimane fermo il potere del Consiglio dei ministri, in caso di approvazione, di stabilire, per l'avvenire, la durata e l'ampiezza della deroga, in ogni caso nei limiti delle misure adottate dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi. Restano efficaci gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze regionali non approvate o approvate con limitazioni ai sensi del presente comma.

5. Al fine di rendere più agevole l'erogazione delle risorse necessarie all'attuazione delle misure e degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 possono autorizzare l'apertura di contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato. La Regione si impegna a predisporre cronoprogrammi, da aggiornare mensilmente e da trasmettere alla Commissione paritetica di cui all'articolo 11, dell'utilizzo delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui al primo periodo. Le ordinanze sono adottate nei limiti della quota parte del fondo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, come integrato dall'articolo 1, comma 631, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, di spettanza della Regione e allo scopo destinata, nonché nei limiti delle risorse regionali allo scopo destinate. La contabilità speciale può essere mantenuta per un periodo massimo di 48 mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 27 del codice della protezione civile, ivi compresa la disciplina dei relativi controlli, inclusi quelli svolti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Corte dei conti.
6. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile sono disciplinati i tempi e le procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione di cui ai commi 3 e 4 e i relativi adempimenti di competenza del Presidente della Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, di concerto con i Ministri interessati, acquisita l'intesa della Regione e consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate, possono essere adottate linee guida non vincolanti, finalizzate all'individuazione delle disposizioni statali di prassi derogabili in regime di emergenza ai sensi del presente articolo.

Art. 3 (Ruolo del Presidente della Regione nella gestione delle emergenze di rilievo nazionale)

1. Per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio della Regione, il commissario delegato di cui all'articolo 25, comma 7, del medesimo codice è individuato nel Presidente della Regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in altra persona dal medesimo Presidente indicata. Non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4 (Attribuzione di funzioni)

1. È attribuita alla Regione potestà normativa e amministrativa in materia di "Protezione civile", con riferimento all'esercizio delle funzioni:
 a) di reclutamento, con possibilità di attivare, nell'ambito della quota del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a)* del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n.118, di spettanza della Regione, procedure d'urgenza per l'assunzione a tempo determinato di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del codice di protezione civile, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in caso di necessità e urgenza. La facoltà di attivare le procedure d'urgenza ai sensi e con le modalità del primo periodo della presente lettera si applica anche per il personale delle Province e della Città metropolitana, ai fini del reclutamento del relativo personale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del codice della protezione civile;
 b) per la valorizzazione della specificità del personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del codice della protezione civile, anche attraverso l'istituzione, ove non già presenti, nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni contrattuali relative al personale assegnato, nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva, ferme rimanendo le materie dell'ordine pubblico, della sicurezza e del soccorso pubblico di competenza statale;
 c) di formazione degli operatori di protezione civile, con riferimento alla determinazione ed al riconoscimento dei percorsi formativi ad esclusione delle materie concernenti la prevenzione e la lotta attiva agli incendi nonché le relative attività di soccorso, all'individuazione e al riconoscimento degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti. La Regione esercita questa funzione nel rispetto degli indirizzi previsti con direttiva da adottarsi ai sensi

dell'articolo 15 del codice della protezione civile entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente intesa.

2. All'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 5 (Veicoli e conducenti)

1. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano anche ai veicoli ed ai conducenti della Protezione civile della Regione Liguria.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 138 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 è subordinata alla definizione di specifici parametri di equipollenza alle disposizioni unionali armonizzate delle patenti rilasciate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 138, individuati mediante apposito protocollo di intesa tra la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione. L'applicazione del suddetto comma 11 è altresì subordinata all'obbligo di comunicazione dei dati completi dei veicoli immatricolati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 138, secondo modalità definite con apposito provvedimento della medesima Direzione generale per la motorizzazione.
3. All'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 6 (Disposizione transitoria)

1. Qualora la deroga alle disposizioni statali di cui all'articolo 2 riguardi funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rimane ferma la necessità di determinare previamente i relativi livelli essenziali delle prestazioni.

CAPO II - PROFESSIONI

Art. 7 (Disciplina di professioni di rilievo regionale)

1. In attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, sono attribuite alla Regione Liguria funzioni normative e amministrative volte a disciplinare professioni di rilievo regionale.
2. Sono escluse dall'attribuzione di cui al comma 1 le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, le professioni sanitarie e relative attività tipiche.

3. Ai fini della presente intesa per professione di rilievo regionale si intende l'attività economica che presenta, congiuntamente, i seguenti requisiti:
 a) è diretta alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio della Regione;
 b) è esercitata abitualmente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo;
 c) riguarda attività che presentano un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio della Regione, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiedono, rispetto all'attività comunemente svolta sul territorio nazionale, abilità, conoscenze e competenze ulteriori acquisibili attraverso l'esperienza e la formazione specialistica su base locale.
4. L'esercizio delle professioni di cui al comma 3 è subordinato all'iscrizione in apposito elenco. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, lettera *b)*, n.1, l'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della Regione.
5. Fermo restando il rispetto del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, la Regione, nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, non può:
 a) subordinare l'esercizio della professione regionale a requisiti soggettivi che discriminano in base alla provenienza territoriale o al luogo di residenza;
 b) vietare, impedire o, comunque, rendere più gravoso per i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione regionale o di una professione ad essa affine, in conformità alla normativa nazionale, di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera:
 i) l'esercizio di dette professioni su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
 ii) l'esercizio in maniera stabile di dette professioni, fermo restando l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui al comma 4 in caso di svolgimento della professione regionale;
 c) in ogni caso avere ad oggetto lo svolgimento di attività che connotino una professione già regolata da legge dello Stato.
6. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4, da parte dei soggetti che esercitano in maniera stabile nel territorio di un'altra regione la professione regionale disciplinata ai sensi del comma 1 ovvero una professione ad essa affine, in conformità alla normativa statale o regionale, la Regione provvede all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera *c)*, mediante acquisizione, al momento della richiesta di iscrizione, di una dichiarazione rilasciata dall'interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l'obbligo di controllo della dichiarazione presentata secondo le modalità previste dagli articoli 43 e 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al primo periodo, è comunque consentita l'iscrizione nell'elenco istituito ai sensi del comma 4, fermo restando l'obbligo del richiedente di acquisire l'esperienza e la formazione specialistica su base locale secondo le modalità definite dalla Regione nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

Art. 8 (Riconoscimento delle qualifiche professionali)

1. Ai fini dell'esercizio in maniera stabile da parte dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 5, lettera *b)*, alinea, delle professioni regionali istituite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, la Regione provvede, in qualità di autorità competente ai sensi del titolo II e del titolo III, capo II e capo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al riconoscimento delle qualifiche possedute da detti soggetti, previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, consistente, a scelta del richiedente, nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, nel compimento di un tirocinio di adattamento.
2. La Regione Liguria, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 e per le attività di cui al titolo III, capo III, del medesimo decreto legislativo, è autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea, in uno Stato dello Spazio economico europeo, in Svizzera ovvero, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in Paesi terzi.

Art. 9 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

CAPO III - PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA

Art. 10 (Previdenza complementare e integrativa)

1. Fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con particolare riguardo alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/2341 del 14 dicembre 2016, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e alle competenze in materia di vigilanza ivi previste, la Regione Liguria:
 a) promuove, nel rispetto dei contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti;
 b) disciplina esclusivamente il funzionamento operativo e organizzativo delle forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale.
2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, con riferimento al personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici regionali, dagli enti locali del territorio regionale e dal

Sistema sanitario regionale, spetta alla Regione medesima la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11 (Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali)

1. Con riguardo all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia concernenti la "protezione civile", le "professioni" e la "previdenza complementare e integrativa", è istituita una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante ciascuno del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e, per la Regione Liguria, da nove rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).
2. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 12 (Verifiche e monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 11 provvede annualmente alle verifiche previste dall'articolo 8 della legge n. 86 del 2024.

Art. 13 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente intesa e all'esercizio delle relative funzioni attribuite si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 (Durata)

1. La presente intesa ha una durata di dieci anni.
2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

Art. 15 (Allegato)

1. Alla presente intesa è allegato l'elenco di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86.

Roma, 13 OTT. 2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GIORGIA MELONI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA

MARCO BUCCI

USCM-0001258-A-13/10/2026

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova

- Ufficio di Gabinetto -

Genova, *data del protocollo*

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri

ROMA

Oggetto: 1) Intesa definitiva tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica";

2) Intesa definitiva tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa".

Si trasmettono le Intese di cui in oggetto, sottoscritte, in data odierna, dal Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, in presenza della sottoscritta.

IL PREFETTO
Torraco

SP/

Prefettura Genova - Gabinetto - Prot. Uscita N.0084216 del 13/10/2026

Prefettura di Genova - Ufficio di Gabinetto
Largo Eros Lanfranco 1- Tel. 0105360240/409
Fax: 0105360438 - protocollo.prefge@pec.interno.it

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 (Durata)

1. La presente intesa ha una durata di dieci anni.
2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

Art. 15 (Allegato)

1. Alla presente intesa è allegato l'elenco di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GIORGIA MELONI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA

MARCO BUCCI



Allegato (articolo 15)

Titolo II, capo I

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

- art. 25, comma 7, nella parte in cui a fronte di eventi calamitosi di rilievo nazionale che interessano esclusivamente il territorio della Regione, consente di individuare il commissario delegato in un soggetto diverso dal Presidente della Regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, da altra persona dal medesimo Presidente indicata;
- art. 25, comma 11, nella parte in cui, in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, consente di derogare esclusivamente a disposizioni legislative regionali vigenti;
- art. 27, nella parte in cui prevede l'apertura di contabilità speciali esclusivamente in riferimento alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*.

Limitatamente alle specifiche fattispecie previste dall'articolo 4 della presente intesa, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- art. 35, comma 4, nella parte in cui prevede, anche per il reclutamento del personale oggetto dell'art. 4, comma 1, lettera *a)* della presente intesa, la previa approvazione del piano triennale dei fabbisogni;
- art. 40, comma 2, con riferimento alla disciplina della costituzione di apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

Limitatamente alle specifiche fattispecie previste dall'articolo 4 della presente intesa, disposizioni relative ai limiti assunzionali e di spesa previsti dalla legislazione statale vigente. In particolare:

- art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui sottopone anche il reclutamento del personale oggetto dell'art. 4, comma 1, lettera *a)* della presente intesa agli obblighi di riduzione delle spese di personale;
- art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui assoggetta anche il reclutamento del personale oggetto dell'art. 4, comma 1, lettera *a)* della presente intesa al vincolo del rispetto del limite percentuale delle spese sostenute nei precedenti esercizi per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

- art. 138, comma 11, nella parte in cui non include la Protezione civile della Regione Liguria tra le istituzioni alle quali si applicano le disposizioni su veicoli e conducenti delle Forze armate;
- art. 138, comma 11-bis, nella parte in cui non include i veicoli della Protezione civile della Regione Liguria tra quelli che possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose, di larghezza massima superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del medesimo decreto legislativo.

Titolo II, Capo II

Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, art. 1, comma 3, nella parte in cui prevede che la potestà legislativa regionale possa essere esercitata esclusivamente sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.

Titolo II, Capo III

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 40 e 46, nella parte in cui, con riferimento al personale dipendente della regione, dagli enti locali del territorio regionale e dal Sistema sanitario regionale, non riconosce alla Regione Liguria la rappresentanza negoziale per la stipula di contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale.

Allegato 2
(articolo 1, comma 1, lettera b)*)*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE LIGURIA

Intesa definitiva tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica"

VISTI:

- l'articolo 5 della Costituzione, il quale dispone che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, informando "i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento";
- l'articolo 114 della Costituzione, a norma del quale "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato" e le Regioni, al pari degli altri enti territoriali, "sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";
- l'articolo 117 della Costituzione, che definisce i principi cui la legislazione statale e regionale devono ispirarsi, ripartendo le rispettive competenze legislative, secondo quanto stabilito dalla Costituzione;
- l'articolo 118 della Costituzione, il quale, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, richiama i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuzione delle funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'articolo 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;
- l'articolo 119 della Costituzione, che riconosce l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento europeo, stabilendo inoltre che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento ivi indicate devono consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;
- l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce al Governo il potere di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa

comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali;

VISTO l'articolo 3 della Costituzione;

VISTO, altresì, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che riconosce la possibilità di attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, precisando in proposito che:

- l'iniziativa del procedimento per l'attribuzione delle anzidette ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia spetta alla Regione interessata e su di essa devono essere sentiti gli enti locali;
- tale attribuzione avviene con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'intesa tra lo Stato e la Regione;

VISTI l'articolo 5, par. 3, del Trattato sull'Unione europea, nonché il Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che, nel delineare la sussidiarietà quale principio fondamentale dello spazio costituzionale europeo, mirano a garantire che le decisioni siano adottate al livello territoriale che sia il più vicino possibile al cittadino;

VISTA la legge 30 dicembre 1989, n. 439, che ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione alla Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, dagli Stati membri del Consiglio d'Europa;

CONSIDERATO il quarto rapporto di monitoraggio dell'applicazione della Carta, adottato nel corso della 46^ sessione del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d'Europa, svolta il 26-28 marzo 2024, nel quale il Congresso prende atto con soddisfazione dell'introduzione del concetto di "autonomia differenziata", notando anche come il medesimo concetto possa essere di interesse anche per altri Paesi;

CONSIDERATA, inoltre, la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", la quale definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione;

RILEVATO, in particolare, che, nell'ambito delle materie individuate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la legge n. 86 del 2024, ai fini dell'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, opera una distinzione tra materie per le quali occorre preliminarmente procedere all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e materie che, per contro, non sono riferibili a LEP;

CONSIDERATO che l'articolo 3 della medesima legge n. 86 del 2024 individua le materie nelle quali sono determinati i LEP;

TENUTO CONTO che, successivamente alla entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, in data 8 luglio 2024, il Vicepresidente della Regione Liguria, con comunicazione indirizzata al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso gli atti di iniziativa volti a riprendere il procedimento già avviato nel 2017 per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché della medesima legge di attuazione;

CONSIDERATO, difatti, che:

- tale richiesta fa seguito al percorso intrapreso dalla Regione Liguria, allorquando la Giunta regionale, con deliberazione n. 1175 del 28 dicembre 2017, e successivamente il Consiglio regionale - Assemblea legislativa, con la risoluzione n. 1 del 23 gennaio 2018, hanno dato mandato al Presidente della Regione di avviare il confronto con il Governo, secondo le procedure individuate, al fine di definire i contenuti di un'intesa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia, individuando come oggetto della contrattazione i relativi ambiti di competenza;
- le trattative così avviate sono proseguite nel corso del 2019, come risulta dalla ulteriore documentazione allegata dal Vicepresidente della Regione Liguria alla nota del 26 luglio 2024, senza tuttavia addivenire alla sottoscrizione della prevista intesa;

RILEVATO che con le note dell'8 e del 26 luglio 2024 del Vicepresidente della Regione Liguria:

- è stata manifestata la volontà di riprendere i negoziati nel rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 86 del 2024, partendo quindi dall'attribuzione relativa a quelle materie per cui non è necessaria la previa individuazione dei LEP;
- a tal fine, sono state trasmesse la deliberazione della Giunta regionale n. 1175/2017, la risoluzione del Consiglio regionale n. 1/2018 e la deliberazione della Giunta regionale n. 707 del 17 luglio 2024, oltre alla corrispondenza intercorsa nel 2019 tra il Presidente della Regione *pro-tempore* e l'allora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e specificamente le deliberazioni della Giunta regionale n. 34 del 25 gennaio 2019 e n. 181 dell'8 marzo 2019, il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) con deliberazione n. 2 del 7 febbraio 2019, e più di recente con la delibera n. 12 del 26 luglio 2024, adottata dal medesimo CAL all'unanimità ai fini della ripresa del percorso riguardante l'autonomia differenziata, nonché le schede relative a ciascuna delle materie oggetto di richiesta;
- nel dettaglio, sono state oggetto di richiesta innanzitutto le seguenti sei materie cd. non-LEP: commercio con l'estero; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; previdenza complementare e integrativa; professioni; protezione civile; rapporti internazionali e con l'Unione europea;
- è stata in ogni caso sottolineata la possibilità di successive integrazioni in ordine alle materie richieste, restando impregiudicato l'interesse della Regione Liguria a richiedere

l'attribuzione di maggiori competenze e funzioni anche sulle altre materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

- in data 12 novembre 2024, a supporto dell'istanza di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia avanzata dalla Regione Liguria, è stata trasmessa un'ulteriore nota, con relativi allegati, concernente il quadro finanziario della medesima Regione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 giugno 2024, n. 86 di cui si è tenuto conto nello svolgimento dei negoziati;

CONSIDERATO che, in data 1° luglio 2024, 10 luglio 2024 e 25 luglio 2024, analoghe richieste finalizzate all'avvio del negoziato per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge n.86 del 2024, sono state trasmesse rispettivamente dalle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia;

TENUTO CONTO che:

- in data 26 luglio 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ritenendo gli atti di iniziativa regionali ricevuti compatibili con quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché dalla legge n. 86 del 2024, ha provveduto a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, trasmettendoli al contempo ai Ministri competenti per materia e al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione delle loro valutazioni;
- nella medesima data del 26 luglio 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha informato il Consiglio dei ministri delle richieste di avvio dei negoziati pervenute dalle anzidette Regioni;
- in data 12 settembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha reso analoga informativa alla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024;
- in data 24 settembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha tramesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una nota al fine di informare le medesime Camere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, quinto periodo, della legge n. 86 del 2024, circa gli atti di iniziativa trasmessi dalle predette Regioni;
- in data 3 ottobre 2024, è stata convocata la prima riunione congiunta tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e i rappresentanti delle quattro Regioni richiedenti dedicata alla definizione delle modalità organizzative per l'avvio dei negoziati a seguito degli atti di iniziativa trasmessi;
- all'esito della predetta riunione, è stato concordato di procedere alla costituzione di un tavolo congiunto di lavoro, al cui interno coinvolgere anche i rappresentanti delle amministrazioni statali competenti, partendo dalle materie oggetto di comune richiesta da parte di tutte e quattro le Regioni;
- in data 11 novembre 2024 è stato, quindi, convocato il predetto tavolo congiunto di lavoro allo scopo di avviare il negoziato relativo all'attribuzione alle anzidette quattro Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nell'ambito della materia "protezione civile" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

DATO ATTO che:

- è intervenuta la sentenza n. 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale ha in parte accolto e in parte respinto o dichiarato inammissibili i ricorsi promossi in via principale dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania avverso la legge n. 86 del 2024;
- con tale pronuncia, la Corte costituzionale, ferma restando la distinzione tra materie LEP e non-LEP, ha tra l'altro precisato che il trasferimento previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione deve riguardare specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, che si collocano all'interno delle materie individuate dalla norma costituzionale, nonché basarsi su una ragionevole giustificazione, espressione di un'idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà, il cui rispetto dovrà essere dimostrato da ciascuna Regione;
- la sentenza, pertanto, non ha prodotto effetti ostativi al proseguimento dei negoziati già avviati con le quattro Regioni richiedenti con riguardo alle funzioni relative alle materie non-LEP ovvero per le quali i LEP siano già stati determinati;
- in data 9 dicembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha reso al Consiglio dei ministri un'informativa sul seguito della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, nel corso della quale ha sottolineato che la stessa non preclude il proseguimento dei negoziati già avviati;
- alla luce di tali conclusioni, in data 24 gennaio 2025, nell'ottica della ripresa dei negoziati già avviati, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso alle quattro Regioni richiedenti una nota con cui ha chiesto di integrare la documentazione già trasmessa a corredo di ciascun atto di iniziativa al fine di dimostrare che essa sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà, allegando a questo fine un apposito modello di griglia di valutazione;
- in data 11 febbraio 2025 sono, dunque, riprese le attività del predetto tavolo congiunto di lavoro avviate in data 11 novembre 2024, al fine di procedere con le trattative per l'attribuzione alle anzidette quattro Regioni richiedenti di specifiche funzioni nell'ambito della materia "protezione civile" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- nelle date 5 giugno 2025 e 25 giugno 2025 sono stati altresì avviati, attraverso la convocazione di appositi tavoli congiunti di lavoro, i negoziati volti all'attribuzione alle anzidette quattro Regioni richiedenti di specifiche funzioni, rispettivamente, nell'ambito delle materie "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- nel corso di successive interlocuzioni, la Regione Liguria ha altresì rappresentato la volontà di integrare i negoziati già intrapresi con riguardo alla richiesta di attribuzione di specifiche funzioni nell'ambito della materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica";

PRECISATO che tale richiesta è stata ritenuta idonea in quanto non si pone la necessità di procedere alla previa determinazione di LEP, anche in considerazione del fatto che, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024, al punto 9.2. del *Considerato in diritto*, i LEP sono già stati determinati attraverso la definizione dei livelli essenziali di assistenza – LEA, su cui è intervenuto da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

CONVENUTO altresì che, in considerazione della correlazione con i livelli essenziali delle prestazioni, l'attribuzione di specifiche funzioni nell'ambito della materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica" costituisce oggetto di autonoma e distinta intesa, in conformità all'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024;

RILEVATO, inoltre, che:

- in data 13 ottobre 2025, la Regione Liguria ha integrato la documentazione già trasmessa al fine di dimostrare la giustificazione delle richieste alla luce del principio di sussidiarietà;
- gli elementi così prodotti dalla Regione Liguria sono stati ritenuti idonei a giustificare l'iniziativa alla luce del principio di sussidiarietà;

CONSIDERATO che il Governo e la Regione Liguria hanno convenuto, nelle more della conclusione dei negoziati, di attribuire rilevanza al percorso intrapreso, in ossequio al principio di leale collaborazione, attraverso la stipula di un accordo preliminare finalizzato a guidare il completamento dei negoziati nel solco tracciato dalle disposizioni di cui alla legge n. 86 del 2024, nell'osservanza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024;

CONSIDERATO che, in data 19 novembre 2025, si è quindi proceduto alla sottoscrizione dell'accordo preliminare tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie - a tal fine autorizzato con delega dal Presidente del Consiglio dei ministri - e la Regione Liguria, quale primo passo lungo il percorso di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 86 del 2024 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, con riguardo a funzioni concernenti materie non attinenti a LEP o a LEP già fissati dalla legislazione vigente e specificamente "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa", nonché "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica";

CONSIDERATO altresì che, nell'accordo preliminare, il Governo e la Regione Liguria hanno convenuto sul fatto che, in relazione alle funzioni oggetto di richiesta di trasferimento da parte della Regione, l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non comporta in ogni caso la riduzione delle funzioni già ad essa assegnate ed esercitate nell'ambito delle medesime materie, di cui viene assicurato il mantenimento;

TENUTO CONTO che il suddetto accordo preliminare ha impegnato il Governo e la Regione Liguria a concludere i negoziati già avviati ai fini dell'intesa, con riguardo a funzioni concernenti le materie "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa", nonché "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica", nel rispetto della Costituzione, della legge n. 86 del 2024 e della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, secondo il principio di leale collaborazione, cardine fondamentale delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, sono enti costitutivi della Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile;

CONSIDERATO altresì che, sulla base dell'accordo preliminare, il Governo e la Regione Liguria hanno convenuto che l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia con riguardo a funzioni relative alle materie "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa", nonché "tutela della salute – coordinamento della finanza

pubblica" corrispondesse a specificità proprie della Regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo, oltre che a soddisfare il principio di sussidiarietà;

RILEVATO che il predetto accordo preliminare ha sancito che i negoziati avviati per il trasferimento delle funzioni nelle materie oggetto dell'accordo preliminare dovessero essere conclusi, nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento regionale, entro il 31 dicembre 2025, al fine della predisposizione dello schema di intesa preliminare da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri secondo quanto previsto dalla legge n. 86 del 2024 e in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 3, della legge n. 86 del 2024 prevede che lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, aggiungendo che alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata;

RILEVATO che l'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024 prevede che lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, aggiungendo che, dopo l'espressione del predetto parere e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata;

CONSIDERATO che i successivi commi del medesimo articolo 2 della legge n. 86 del 2024 disciplinano la procedura di predisposizione dello schema di intesa definitivo, nonché la deliberazione e la presentazione in Parlamento del disegno di legge cui è allegata l'intesa;

RILEVATO che lo schema di intesa preliminare - predisposto al termine dei negoziati con la Regione Liguria – concerneva l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia nella materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica";

CONSIDERATO che resta impregiudicato ogni ulteriore negoziato su ulteriori funzioni relative alle medesime materie;

CONSIDERATO che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 18 febbraio 2026, ha approvato, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, lo schema di intesa preliminare;

VISTO il parere della Conferenza unificata del 2 aprile 2026 (rep. atti n. 41/CU), reso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica";

VISTA la risoluzione approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 luglio 2026 a conclusione dell'esame dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica

italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica" (Doc. XXIV n. 45);

VISTA la risoluzione approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 2026 a conclusione dell'esame dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica" (Doc. XVI, n. 6);

CONSIDERATI gli esiti dell'ulteriore negoziato tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, a conclusione dei quali lo schema di intesa definitivo è stato trasmesso alla Regione Liguria in data 30 luglio 2026, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024;

VISTA la delibera del CAL n. 17 del 3 settembre 2026, con cui è stato espresso, a maggioranza, parere favorevole sullo schema di intesa definitivo nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 14 del 9 settembre 2026, con la quale è stato approvato il suddetto schema di intesa definitivo ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024;

RILEVATO che, con la citata delibera, il Consiglio regionale della Liguria ha anche conferito mandato al Presidente della Giunta regionale a concordare o recepire eventuali modifiche di drafting o di coordinamento o di aggiornamento dei testi degli schemi di intesa definitivi o degli allegati, che si rendessero necessarie nelle successive fasi del procedimento, dandone comunicazione al medesimo Consiglio;

VISTA la nota del 14 settembre 2026 del Presidente della Regione Liguria, con cui è stata comunicata l'approvazione dello schema di intesa definitivo ed è stata conseguentemente trasmessa la suddetta deliberazione, unitamente al parere del CAL, come previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024;

CONSIDERATO che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 13 ottobre 2026, ha approvato, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024, lo schema di intesa definitivo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2026;

Il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria

CONVENGONO

sulla seguente intesa definitiva:

Art. 1 (Oggetto e contenuto)

1. La presente intesa ha a oggetto l'attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge 26 giugno 2024, n. 86, nel rispetto dei principi posti dagli articoli 3, 5, 81, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, posto a fondamento delle relazioni tra enti che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.
2. Il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde all'attribuzione alla Regione Liguria di specifiche funzioni concernenti la materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica" di cui agli articoli 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché all'articolo 3, comma 3, lettera *f)*, della legge n. 86 del 2024.

Art. 2 (Principi e finalità)

1. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da garantire uniformemente sul territorio nazionale previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e successivi aggiornamenti, anche con riferimento all'uniforme ed equo accesso alle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale e nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario del settore sanitario, la presente intesa reca misure per garantire alla Regione Liguria, maggiore autonomia nei termini previsti nella stessa.
2. La maggiore autonomia di cui alla presente intesa non deve incidere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale e sui criteri di riparto del finanziamento degli investimenti in ambito sanitario finanziati con risorse nazionali, né sui criteri dei relativi riparti e sulle modalità di erogazione delle risorse, garantendo la neutralità dei relativi effetti per lo Stato e per le altre regioni, ivi compresi quelli relativi alla mobilità sanitaria.

Art. 3 (Disposizioni in materia di gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione Liguria, previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sulla base delle verifiche da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, istituiti ai sensi degli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, può:

a) individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali, da porre a carico del proprio bilancio, nel rispetto dei principi di definizione del sistema tariffario, di cui all'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, all'articolo 1, comma 322, della legge n. 207 del 2024 e all'articolo 1, comma 171, della legge n. 311 del 2004;

b) gestire in autonomia le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale, fermo restando il rispetto della programmazione regionale e nazionale a garanzia degli standard assistenziali e dei LEA;

c) istituire e gestire fondi sanitari integrativi, previa iscrizione degli stessi nell'Anagrafe nazionale dei fondi sanitari, ferma restando la garanzia dei LEA e degli *standard* nazionali;

d) destinare alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale risorse finanziarie finalizzate all'assunzione di personale sanitario o all'incremento delle prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, e delle norme vigenti in materia di personale;

e) allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero economie da efficientamento in relazione alla singola finalità, previa attestazione delle attività svolte dalla Regione circa il raggiungimento dell'obiettivo per cui le risorse sono state assegnate, verificata da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

Art. 4 (Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali)

1. È istituita una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministro della salute e, per la Regione Liguria, da tre rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).
2. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5 (Verifiche e monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 4 provvede annualmente alle verifiche sull'attuazione della presente intesa nel rispetto dell'articolo 8 della legge 26 giugno 2024, n. 86, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo e terzo periodo.

Art. 6 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente intesa con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7 (Durata e condizioni di efficacia)

1. La presente intesa ha una durata di dieci anni. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 86 del 2024, l'efficacia dell'intesa è condizionata alla permanenza delle condizioni di equilibrio economico finanziario e della corretta erogazione dei LEA, ivi compresa la verifica annuale degli adempimenti. A tal fine, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato LEA danno tempestiva comunicazione, per le parti di rispettiva competenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione paritetica di cui all'articolo 4 degli esiti dei monitoraggi svolti anche tenendo conto degli andamenti trimestrali.
2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

Art. 8 (Allegato)

1. Alla presente intesa è allegato l'elenco di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86.

Roma, 13 OTT. 2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GIORGIA MELONI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA

MARCO BUCCI

USCM-0001258-A-13/10/2026

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova

- Ufficio di Gabinetto -

Genova, *data del protocollo*

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri

ROMA

Oggetto: 1) Intesa definitiva tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica";

2) Intesa definitiva tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa".

Si trasmettono le Intese di cui in oggetto, sottoscritte, in data odierna, dal Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, in presenza della sottoscritta.

IL PREFETTO
Torraco

SP/

Prefettura Genova - Gabinetto - Prot. Uscita N.0084216 del 13/10/2026

Art. 5 (Verifiche e monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 4 provvede annualmente alle verifiche sull'attuazione della presente intesa nel rispetto dell'articolo 8 della legge 26 giugno 2024, n. 86, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo e terzo periodo.

Art. 6 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente intesa con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7 (Durata e condizioni di efficacia)

1. La presente intesa ha una durata di dieci anni. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 86 del 2024, l'efficacia dell'intesa è condizionata alla permanenza delle condizioni di equilibrio economico finanziario e della corretta erogazione dei LEA, ivi compresa la verifica annuale degli adempimenti. A tal fine, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato LEA danno tempestiva comunicazione, per le parti di rispettiva competenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione paritetica di cui all'articolo 4 degli esiti dei monitoraggi svolti anche tenendo conto degli andamenti trimestrali.
2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

Art. 8 (Allegato)

1. Alla presente intesa è allegato l'elenco di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86.

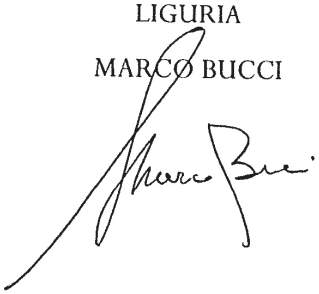
Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GIORGIA MELONI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA

MARCO BUCCI



Allegato (articolo 8)

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 8-*sexies*, a esclusione delle norme che individuano i principi di definizione del sistema tariffario, della coerenza con i dati di costo dei fattori produttivi e delle caratteristiche della remunerazione a funzione e del vincolo al valore complessivo delle stesse.

Legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20 e decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 5-*bis*, e correlati accordi di programma, nelle parti in cui non consentono alla Regione Liguria di gestire in autonomia le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologica delle aziende del servizio sanitario regionale, fatta salva in ogni caso la relativa compatibilità con le funzioni centrali di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei flussi finanziari, da esercitarsi nell'ambito degli Accordi di Programma.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, nella parte in cui non consentono di allocare in altri ambiti di spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali risultassero dal monitoraggio di livello nazionale eventuali economie da efficientamento.

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, titolo II, nella parte in cui non consente alla Regione Liguria di allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero dal monitoraggio di livello nazionale economie di efficientamento in relazione alla singola finalità.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0219840